

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea <sup>(1)</sup>** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1593/2002 del Consiglio, del 3 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999, che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia** ..... 22
- Regolamento (CE) n. 1594/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 30
- Regolamento (CE) n. 1595/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri ..... 32
- ★ **Regolamento (CE) n. 1596/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare** ..... 33
- ★ **Regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione** ..... 34
- ★ **Regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri** ..... 39
- Regolamento (CE) n. 1599/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero ..... 43

Prezzo: 18 EUR

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- \* **Direttiva 2002/76/CE della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>** ..... 45
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

2002/743/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 14 agosto 2002, che modifica la decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia** ..... 51

2002/744/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 5 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 3300]** ..... 63

2002/745/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 5 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 3302]** ..... 65

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 15 luglio 2002**  
**recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la**  
**sicurezza aerea**  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario garantire un livello elevato ed uniforme di sicurezza per i cittadini europei nel settore dell'aviazione civile mediante l'adozione di regole di sicurezza comuni e mediante misure per garantire che i prodotti, le persone e le organizzazioni nella Comunità rispettino tali regole e quelle adottate in materia di protezione dell'ambiente. Ciò contribuirà ad agevolare la libera circolazione di merci, persone e organizzazioni nel mercato interno.
- (2) Di conseguenza, i prodotti aeronautici dovrebbero essere soggetti a certificazione per verificare che soddisfino i requisiti essenziali di aeronavigabilità e di protezione ambientale relativi all'aviazione civile. Si dovrebbero inoltre elaborare, entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, appropriati requisiti essenziali concernenti le operazioni condotte con aeromobili e la certificazione degli equipaggi di condotte e l'applicazione del regolamento agli aeromobili dei paesi terzi e, successivamente, altri aspetti del settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (3) Al fine di venire incontro alle crescenti preoccupazioni sulla salute e il benessere dei passeggeri nel corso del volo, è necessaria una progettazione degli aeromobili che protegga meglio la salute e la sicurezza dei passeggeri.
- (4) I risultati delle inchieste sugli incidenti aerei dovrebbero essere utilizzati con sollecitudine, in particolare quando

riguardano difetti concernenti la progettazione degli aeromobili e/o aspetti operativi, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori nei confronti dei trasporti aerei.

- (5) La convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri, prevede già norme standard per garantire la sicurezza dell'aviazione civile e la protezione ambientale ad essa relativa. I requisiti essenziali della Comunità e le regole adottate per la loro attuazione dovrebbero assicurare che gli Stati membri adempiano agli obblighi introdotti dalla convenzione di Chicago, compresi quelli relativi ai paesi terzi.
- (6) I prodotti aeronautici, le parti e le pertinenze dovrebbero essere certificati qualora siano giudicati conformi ai requisiti essenziali di aeronavigabilità e di protezione ambientale stabiliti dalla Comunità in linea con le norme standard stabilite dalla convenzione di Chicago. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad elaborare le necessarie regole di attuazione.
- (7) Per conseguire gli obiettivi comunitari di libera circolazione di merci, persone e servizi e quelli della politica comune dei trasporti, gli Stati membri dovrebbero, senza ulteriori requisiti o valutazioni, accettare i prodotti, le parti e le pertinenze, le organizzazioni o le persone certificati conformemente al presente regolamento e alle sue regole di attuazione.
- (8) Dovrebbe essere prevista una sufficiente flessibilità per far fronte a circostanze speciali, come misure urgenti di sicurezza, necessità operative imprevedute o di portata limitata, e dovrebbero essere adottate disposizioni per conseguire con altri mezzi un livello di sicurezza equivalente. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe ai requisiti del presente regolamento e delle sue regole di attuazione, a condizione che l'ambito di applicazione di tali deroghe sia strettamente delimitato e che la loro concessione sia sottoposta ad appropriato controllo della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 221 del 7.8.2001, pag. 38.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 146), posizione comune del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU C 58 E del 5.3.2002, pag. 44) e decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 18 giugno 2002.

- (9) Gli obiettivi del presente regolamento possono essere efficacemente conseguiti attraverso la cooperazione con paesi terzi. In tal caso le disposizioni del presente regolamento e le relative regole di attuazione possono essere adattate mediante accordi conclusi dalla Comunità con detti paesi. In mancanza di tali accordi agli Stati membri tuttavia dovrebbe essere consentito riconoscere, sotto appropriato controllo della Comunità, le certificazioni concesse da un paese terzo a prodotti, parti e pertinenze, organizzazioni e personale stranieri.
- (10) È necessario stabilire appropriate misure, sia per assicurare la necessaria protezione di dati sensibili che per fornire al pubblico adeguate informazioni per quanto riguarda il livello di sicurezza dell'aviazione civile e di relativa protezione ambientale tenendo conto sia del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>(1)</sup>, sia della pertinente legislazione nazionale.
- (11) È ampiamente riconosciuta la necessità di migliori soluzioni in tutti i settori considerati dal presente regolamento, con la conseguenza che determinati compiti attualmente svolti dalla Commissione o a livello nazionale dovrebbero essere espletati da un singolo organismo specializzato. Occorre pertanto, nell'ambito della struttura istituzionale della Comunità e dell'equilibrio dei poteri esistenti, creare un'Agenzia europea della sicurezza aerea che sia indipendente per le questioni tecniche e sia dotata di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario e opportuno che tale Agenzia sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri esecutivi conferitigli dal presente regolamento.
- (12) Per assistere opportunamente la Comunità, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a sviluppare la sua competenza in tutti gli aspetti della sicurezza dell'aviazione civile e della protezione ambientale disciplinati dal presente regolamento. Essa dovrebbe assistere la Commissione nell'elaborazione della necessaria legislazione e assistere gli Stati membri e l'industria nella relativa esecuzione. Essa dovrebbe poter predisporre specifiche di certificazione e materiale esplicativo, effettuare accertamenti tecnici e rilasciare certificati come richiesto, dovrebbe assistere la Commissione nel controllo dell'applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione adottate per la sua applicazione e dovrebbe disporre dell'autorità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.
- (13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione per controllare efficacemente le funzioni dell'Agenzia.
- Questo consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, controllarne l'esecuzione, adottare le regole finanziarie adeguate, istituire procedure di lavoro trasparenti per le decisioni dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo. È altresì opportuno che l'Agenzia sia autorizzata a svolgere ricerca e a organizzare un adeguato coordinamento con la Commissione e con gli Stati membri. È auspicabile che l'Agenzia assista la Comunità e gli Stati membri nel campo delle relazioni internazionali, ivi compresi l'armonizzazione delle regole, il mutuo riconoscimento delle approvazioni e la cooperazione tecnica, e che sia autorizzata a stabilire le opportune relazioni con le autorità aeronautiche di paesi terzi e con organizzazioni internazionali competenti nella materia disciplinata dal presente regolamento.
- (14) Il pubblico interesse richiede che l'Agenzia basi la sua azione in materia di sicurezza esclusivamente su competenze indipendenti, nel rigoroso rispetto del presente regolamento e delle regole adottate dalla Commissione per la sua applicazione. A tal fine, tutte le decisioni dell'Agenzia in materia di sicurezza dovrebbero essere di competenza del direttore esecutivo, al quale dovrebbe essere lasciato un ampio grado di flessibilità nella ricerca di consulenza e nell'organizzazione interna dell'Agenzia. Tuttavia, quando l'Agenzia deve elaborare progetti di regole di natura generale che devono essere attuate dalle autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero partecipare alla loro elaborazione ed adozione.
- (15) È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza dispongano dei mezzi di tutela necessari e adatti alla particolare natura del settore dell'aviazione. Dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni del direttore esecutivo dinanzi ad una commissione speciale di ricorso, contro le cui decisioni può essere adita la Corte di giustizia.
- (16) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate provengano fondamentalmente da un contributo della Comunità e dai diritti versati dagli utenti del sistema. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi a qualsiasi contributo comunitario e ad altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(2)</sup>.

(1) GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire l'adozione e l'applicazione uniforme di regole comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile e sulla protezione ambientale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'ambito di applicazione a livello europeo del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19) Prima di istituire uffici locali dell'agenzia dovrebbero essere definite norme generali per chiarire le condizioni che devono essere soddisfatte e il contributo che deve essere erogato dallo Stato membro interessato.

(20) È riconosciuta la necessità della partecipazione dei paesi europei non membri dell'Unione europea per garantire una dimensione sufficientemente paneuropea che faciliti il miglioramento della sicurezza aerea in tutta l'Europa. I paesi europei che hanno concluso accordi con la Comunità per l'adozione e l'applicazione dell'acquis comunitario nella materia disciplinata dal presente regolamento dovrebbero essere associati ai lavori della Comunità, sulla base di condizioni da stabilirsi nel quadro di tali accordi.

(21) È obiettivo generale che il trasferimento all'Agenzia di funzioni e compiti dagli Stati membri, compresi quelli derivanti dalla loro cooperazione attraverso le Autorità aeronautiche comuni (in prosieguo: Joint Aviation Authorities), venga effettuato in modo efficace, senza riduzioni degli attuali livelli di sicurezza e senza impatti negativi sulle procedure di certificazione. È necessario adottare misure adeguate per prevedere la necessaria transizione.

(22) Il presente regolamento stabilisce un contesto adeguato ed esaustivo per la certificazione ambientale dei prodotti aeronautici nonché per la definizione ed attuazione di requisiti tecnici comuni e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile. La direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici<sup>(1)</sup> e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile<sup>(2)</sup> dovrebbero pertanto essere abrogati a tempo debito, ferme restando le certificazioni di prodotti, persone ed organizzazioni già rilasciate in forza di questi atti legislativi.

(23) Il presente regolamento sarà applicabile a qualsiasi altro settore collegato alla sicurezza dell'aviazione civile, sulla base di una futura proposta ai sensi del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### PRINCIPI

#### Articolo 1

#### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a:
  - a) progettazione, produzione, manutenzione e aspetti operativi di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni interessati alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di detti prodotti, parti e pertinenze;
  - b) personale ed organizzazioni interessati alle operazioni di volo di aeromobili.
2. Il presente regolamento non si applica quando prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1 siano impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia o servizi analoghi. Gli Stati membri si adoperano per assicurare che tali servizi tengano nella debita considerazione gli obiettivi del presente regolamento, nella misura del possibile.

#### Articolo 2

#### Obiettivi

1. L'obiettivo principale del presente regolamento è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell'aviazione civile in Europa.
2. Nella materia da esso disciplinata, il presente regolamento persegue inoltre gli obiettivi seguenti:
  - a) assicurare un livello elevato ed uniforme di protezione ambientale;
  - b) agevolare la libera circolazione di merci, persone e servizi;
  - c) promuovere il rapporto costi-efficienza nei processi di regolamentazione e di certificazione ed evitare una sovrapposizione di compiti a livello nazionale ed europeo;

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 24.1.1980, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 83/206/CEE (GU L 117 del 4.5.1983, pag. 15).

<sup>(2)</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47).

- d) assistere gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi ai quali questi sono soggetti ai sensi della convenzione di Chicago, fornendo una base per un'interpretazione comune e un'attuazione uniforme delle disposizioni della medesima nonché assicurando che di dette disposizioni sia tenuto debito conto nel presente regolamento e nelle regole adottate per la sua attuazione;
- e) promuovere in tutto il mondo le posizioni comunitarie in materia di norme e regole di sicurezza dell'aviazione civile, instaurando un'opportuna cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali.
3. Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:
- a) preparazione, adozione e applicazione uniforme di tutti gli atti necessari;
- b) riconoscimento, senza requisiti supplementari, di certificati, licenze, omologazioni o altri documenti, concessi a prodotti, personale e organizzazioni secondo il presente regolamento e le relative regole di attuazione;
- c) costituzione di un'Agenzia europea della sicurezza aerea indipendente;
- d) applicazione uniforme di tutti gli atti necessari da parte delle autorità aeronautiche nazionali e dall'Agenzia entro i limiti delle rispettive competenze.

#### Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «sorveglianza continua», i compiti da svolgere per verificare che le condizioni in base alle quali è stato emesso un certificato siano soddisfatte durante tutto il suo periodo di validità, nonché l'adozione di qualsiasi misura di salvaguardia;
- b) «convenzione di Chicago», la convenzione sull'aviazione civile internazionale e i relativi annessi, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- c) «prodotto», un aeromobile, un motore o un'elica;
- d) «parti e pertinenze», qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso o accessorio, comprese gli apparati di comunicazione, impiegato o destinato all'impiego o al controllo di un aeromobile in volo e installato su un aeromobile o collegato a esso. Comprende parti di una cellula, di un motore o di un'elica;
- e) «certificazione», qualsiasi forma di riconoscimento attestante che un prodotto, parte o pertinenza, un'organizzazione o una persona sono conformi ai requisiti applicabili, comprese le disposizioni del presente regolamento e le relative regole di attuazione, nonché il rilascio di un certificato che attesta tale conformità;
- f) «ente qualificato», un organismo atto a svolgere compiti di certificazione, sotto il controllo e la responsabilità dell'Agenzia;

- g) «certificato», qualsiasi approvazione, licenza o altro documento rilasciato a seguito di certificazione.

#### CAPO II

#### REQUISITI DI SOSTANZA

#### Articolo 4

#### Principi fondamentali e applicabilità

1. Gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati, che sono
- a) progettati o prodotti da un'organizzazione per la quale l'Agenzia o uno Stato membro assicuri il controllo di sicurezza; o
- b) registrati in uno Stato membro; o
- c) registrati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la sorveglianza delle operazioni
- sono conformi al presente regolamento, a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stato delegato ad un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un operatore comunitario.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili di cui all'allegato II.
3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di paesi terzi quali specificati nelle convenzioni internazionali, in particolare la convenzione di Chicago.

#### Articolo 5

#### Aeronavigabilità

1. Gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità fissati nell'allegato I.
2. La conformità degli aeromobili registrati in uno Stato membro e dei prodotti, delle parti e delle pertinenze montati sugli stessi è dimostrata in linea con le seguenti disposizioni:
- a) i prodotti devono essere dotati di un certificato di omologazione del tipo. Il certificato di omologazione del tipo e la certificazione delle modifiche di tale certificato, compresi i certificati di omologazione del tipo supplementari, sono rilasciati quando il richiedente abbia dimostrato che il prodotto è conforme alla base di certificazione di tipo come specificata all'articolo 15, stabilita per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, e quando non presenti nessun elemento o caratteristica che lo renda insicuro per la conduzione di operazioni di volo. Il certificato di omologazione del tipo copre il prodotto, comprese le parti e le pertinenze degli stessi.
- b) Alle parti e alle pertinenze possono essere rilasciati appositi certificati specifici quando si dimostri che ottemperano alle specifiche dettagliate di aeronavigabilità stabilite per garantire la conformità con i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1.

- c) Ogni aeromobile è accompagnato da un certificato individuale di aeronavigabilità, quando si dimostri che è conforme al progetto del tipo approvato nel suo certificato di omologazione del tipo e che la pertinente documentazione, le ispezioni e le prove dimostrino che l'aeromobile è in condizioni condurre in sicurezza le operazioni di volo. Tale certificato di aeronavigabilità resta valido fino alla data di sospensione, revoca o scadenza e finché l'aeromobile è sottoposto a manutenzione in conformità dei requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità continua di cui al paragrafo 1.d. dell'allegato I e delle regole di attuazione di cui al paragrafo 4.
- d) Le organizzazioni responsabili della progettazione, della produzione e della manutenzione di prodotti, parti e pertinenze, devono dimostrare la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi. Salvo esistano disposizioni contrarie, queste capacità e questi mezzi sono attestati attraverso il rilascio di un'approvazione dell'organizzazione. I privilegi concessi alle organizzazioni approvate e il campo di applicazione dell'approvazione sono specificati nelle modalità di approvazione.
- Inoltre:
- e) Al personale responsabile della consegna di un prodotto, parte o pertinenza dopo la manutenzione può essere richiesto il possesso di un appropriato certificato («certificato personale»).
- f) La capacità delle organizzazioni di formazione in materia di manutenzione di ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi in relazione al rilascio dei certificati di cui alla lettera e) può essere riconosciuta attraverso il rilascio di un'approvazione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2:
- a) Un permesso di volo può essere rilasciato quando sia dimostrato che l'aeromobile è in grado di eseguire in sicurezza le normali manovre di volo. Esso è rilasciato con appropriate limitazioni, volte segnatamente a tutelare la sicurezza dei terzi.
- b) Un certificato ristretto di aeronavigabilità può essere rilasciato all'aeromobile per il quale non sia stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo ai sensi del paragrafo 2, lettera a). In tal caso, è necessario dimostrare che l'aeromobile è conforme ad apposite specifiche di aeronavigabilità e le eventuali deviazioni rispetto ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 assicurano nondimeno una sicurezza adeguata allo scopo. Gli aeromobili che possono ottenere siffatti certificati limitati e le limitazioni per l'impiego degli stessi sono definiti secondo le regole d'attuazione di cui al paragrafo 4.
- c) Qualora il numero di aeromobili del medesimo tipo che possono ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità lo giustifichi, può essere rilasciato un certificato ristretto di omologazione del tipo ed è stabilita una base di certificazione del tipo appropriata.
4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, le regole per l'attuazione del presente articolo specificando in particolare:
- a) le condizioni per stabilire e notificare a un richiedente la base di certificazione del tipo applicabile a un prodotto;
- b) le condizioni per stabilire e per notificare a un richiedente le apposite specifiche di aeronavigabilità applicabili alle parti e alle pertinenze;
- c) le condizioni per stabilire e per notificare a un richiedente le apposite specifiche di aeronavigabilità applicabili agli aeromobili che possono ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità;
- d) le condizioni per emettere e diffondere informazioni obbligatorie al fine di assicurare la aeronavigabilità continua dei prodotti;
- e) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, sospensione e revoca dei certificati di omologazione del tipo, dei certificati ristretti di omologazione di omologazione del tipo, dell'approvazione di modifica dei certificati di omologazione del tipo, dei certificati individuali di aeronavigabilità, dei certificati ristretti di aeronavigabilità, dei permessi di volo e dei certificati per prodotti, parti o pertinenze, ivi comprese:
- i) le condizioni per la durata di detti certificati, e le condizioni per il rinnovo degli stessi quando è stabilita una durata limitata;
- ii) le limitazioni applicabili per il rilascio di permessi di volo. Tali limitazioni dovrebbero, segnatamente, riguardare i seguenti elementi:
- scopo del volo,
  - spazio aereo utilizzato per il volo,
  - qualificazioni dell'equipaggio di condotta,
  - trasporto di persone diverse dall'equipaggio;
- iii) gli aeromobili che possono ottenere certificati ristretti di aeronavigabilità, e limitazioni connesse;
- f) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dell'approvazione delle organizzazioni, richiesta in conformità del paragrafo 2, lettere d) e f), e le condizioni in presenza delle quali non è necessario richiedere una siffatta approvazione;
- g) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati per il personale richiesti in conformità del paragrafo 2, lettera e);
- h) le responsabilità dei detentori di certificati;
- i) le modalità secondo le quali gli aeromobili di cui al paragrafo 1 che non rientrano nel paragrafo 2 o 3 dimostrano la conformità ai requisiti essenziali.
5. Stabilendo le regole d'attuazione di cui al paragrafo 4 la Commissione farà particolare attenzione a che le stesse:
- a) rispecchino lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore dell'aeronavigabilità;
- b) tengano conto delle esperienze di servizio su scala mondiale degli aeromobili, nonché del progresso scientifico e tecnico;
- c) consentano una reazione immediata alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi.

### Articolo 6

#### Requisiti essenziali per la protezione ambientale

1. I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti nell'annesso 16 della convenzione di Chicago nella versione del novembre 1999, fatte salve le appendici.
2. La disposizione del paragrafo 1 può essere adattata, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, al fine di allinearla con le eventuali modifiche della convenzione di Chicago e relativi annessi che entrassero in vigore successivamente all'adozione del presente regolamento e diventassero applicabili in tutti gli Stati membri, purché detti adattamenti non comportino un ampliamento del campo d'applicazione del presente regolamento.
3. La Commissione prescrive le regole per l'attuazione del paragrafo 1, avvalendosi se necessario del contenuto delle appendici di cui al paragrafo 1, secondo la procedura stabilita all'articolo 54, paragrafo 3.

### Articolo 7

#### Operazioni di volo e certificazione degli equipaggi di condotta

Con riferimento ai principi fondamentali, all'applicabilità e ai requisiti essenziali per i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), la Commissione presenta quanto prima proposte in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

### Articolo 8

#### Riconoscimento dei certificati

1. Gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni di natura tecnica, i certificati rilasciati in conformità del presente regolamento. Se il riconoscimento iniziale riguarda uno o più scopi particolari, i riconoscimenti successivi coprono soltanto questo o questi scopi.
2. Nelle more dell'adozione delle regole di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 2, i certificati che non possono essere rilasciati conformemente al presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali vigenti.

### Articolo 9

#### Riconoscimento dei certificati di paesi terzi

1. In deroga al disposto del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, l'Agenzia o le autorità aeronautiche dello Stato membro possono rilasciare certificati sulla base di certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche di un paese terzo, secondo quanto previsto in accordi di mutuo riconoscimento conclusi tra la Comunità e tale paese terzo.
2. a) In assenza di un accordo concluso dalla Comunità, uno Stato membro o l'Agenzia possono rilasciare certificati, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti di un paese terzo, in applicazione di un

accordo concluso dal suddetto Stato membro con il paese terzo in questione anteriormente all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. L'Agenzia può inoltre rilasciare siffatti certificati per conto di qualsiasi Stato membro in applicazione di un accordo concluso da uno degli Stati membri con il paese terzo di cui trattasi.

b) Se la Commissione ritiene:

- che le disposizioni di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello specificato dal presente regolamento e dalle relative regole di attuazione, e/o
- che un siffatto accordo introdurrebbe una discriminazione tra gli Stati membri, senza che ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o sia contrario alla politica estera della Comunità nei confronti di un paese terzo,

essa può, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 54, paragrafo 2, invitare lo Stato membro interessato a modificare l'accordo, a sospenderne l'applicazione o a denunciarlo, a norma dell'articolo 307 del trattato.

c) Gli Stati membri prendono le misure necessarie per denunciare al più presto tali accordi dopo l'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione, per quanto concerne i settori contemplati in quest'ultimo accordo.

### Articolo 10

#### Misure di flessibilità

1. Le disposizioni del presente regolamento e delle regole adottate per la sua attuazione non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza che riguardi un aeromobile, un prodotto, una persona o un'organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Se il problema della sicurezza deriva da:

- a) un inadeguato livello di sicurezza derivante dall'applicazione del presente regolamento; ovvero
- b) una lacuna nel presente regolamento o nelle relative regole di attuazione

lo Stato membro notifica immediatamente all'Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate e le relative motivazioni.

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, se un livello di sicurezza inadeguato o eventuali lacune nel presente regolamento e nelle relative regole di attuazione giustificano il mantenimento delle misure adottate in forza del paragrafo 1. In questo caso, essa prende le iniziative necessarie per modificare la regola in questione. Se le misure dello Stato membro vengono considerate non giustificate, lo Stato membro le revoca o le modifica.



3. Uno Stato membro può concedere deroghe ai requisiti sostanziali specificati dal presente regolamento e dalle relative regole di attuazione in presenza di circostanze o di esigenze operative urgenti e imprevedute di durata limitata, purché tali deroghe non pregiudichino il livello di sicurezza. L'Agenzia, la Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette deroghe non appena esse diventano frequenti o se sono concesse per periodi di oltre due mesi.

4. Ove le misure decise da uno Stato membro siano meno restrittive delle disposizioni comunitarie applicabili, la Commissione valuta se le deroghe sono conformi agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di qualsiasi altra norma del diritto comunitario. Se le deroghe non sono conformi agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di un'altra norma di diritto comunitario, la Commissione decide in conformità della procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 4. In tal caso lo Stato membro revoca la deroga.

5. Quando è possibile raggiungere con altri mezzi un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante le regole di attuazione relative agli articoli da 5 e 6, gli Stati membri possono rilasciare un'approvazione in deroga a tali regole di attuazione, senza discriminazioni a motivo della nazionalità. In questi casi, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tale approvazione indicando i motivi che dimostrano la necessità della deroga alla regola in questione e le condizioni fissate per garantire il raggiungimento di un livello di protezione equivalente.

6. Entro tre mesi dalla notifica ricevuta da uno Stato membro, a norma del paragrafo 5, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, per decidere se l'approvazione proposta a norma del paragrafo 5 assolve le condizioni fissate in detto paragrafo e può essere concessa. In tal caso, notifica la sua decisione a tutti gli Stati membri, che hanno anche facoltà di applicare detta misura. Alla misura in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Le pertinenti regole di attuazione possono anche essere modificate per riflettere detta misura, ricorrendo a procedure trasparenti a norma dell'articolo 43.

#### Articolo 11

##### **Rete delle informazioni**

1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali si scambiano le informazioni disponibili nel contesto dell'applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione. Gli enti preposti alle inchieste su incidenti e inconvenienti o all'analisi dei fatti hanno accesso a dette informazioni.

2. Fatto salvo il diritto del pubblico all'accesso ai documenti della Commissione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, adotta le misure per la diffusione ad iniziativa della

stessa Commissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 alle parti interessate. Queste misure, che possono essere generali o individuali, si basano sull'esigenza di:

- a) fornire alle persone e alle organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza aerea;
- b) limitare la diffusione delle informazioni allo stretto necessario per gli scopi di chi le usa, per garantire la debita riservatezza delle informazioni.

3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma della legislazione nazionale, prendono le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1.

4. Per informare il pubblico sul livello generale di sicurezza, l'Agenzia pubblica ogni anno un'analisi della sicurezza.

#### CAPO III

### **AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA**

#### SEZIONE I

#### **COMPITI**

#### Articolo 12

##### **Istituzione e compiti dell'Agenzia**

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento è istituita l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: «l'Agenzia»).

2. Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo della sicurezza dell'aviazione civile, l'Agenzia:

- a) svolge qualsiasi compito ed esprime pareri su tutte le questioni disciplinate dall'articolo 1, paragrafo 1;
- b) assiste la Commissione nella preparazione delle misure da prendere per l'attuazione del presente regolamento. Qualora si tratti di norme tecniche, in particolare concernenti la costruzione, il progetto e aspetti operativi, la Commissione non può modificare il loro contenuto senza previa coordinazione con l'Agenzia. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione il sostegno tecnico, scientifico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti;
- c) prende le misure necessarie nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dal presente regolamento o da altra legislazione comunitaria;
- d) esegue le ispezioni e le indagini necessarie all'espletamento dei suoi compiti;
- e) nei settori di sua competenza, assolve, a nome degli Stati membri, le funzioni e i compiti a loro attribuiti dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare la convenzione di Chicago.

### Articolo 13

#### Misure dell'Agenzia

L'Agenzia, ove necessario:

- a) emette pareri destinati alla Commissione;
- b) emette specifiche di certificazione, tra cui codici di aeronavigabilità e metodi accettabili di conformità, e qualsiasi materiale esplicativo per l'applicazione del presente regolamento e delle relative regole d'attuazione;
- c) prende le appropriate decisioni per l'applicazione degli articoli 15, 45 e 46.

### Articolo 14

#### Pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo

1. Per assistere la Commissione nella preparazione delle proposte relative a principi fondamentali, applicabilità e requisiti essenziali da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio e nell'adozione delle regole di attuazione, l'Agenzia prepara i relativi progetti. I progetti sono presentati alla Commissione dall'Agenzia sotto forma di pareri.

2. L'Agenzia, in conformità dell'articolo 43 e delle relative regole di attuazione adottate dalla Commissione, elabora:

- a) specifiche di certificazione, tra cui codici di aeronavigabilità e metodi accettabili di conformità; e
- b) materiale esplicativo

da usare nel processo di certificazione.

Detti documenti rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori pratiche nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali di servizio degli aeromobili, e del progresso scientifico e tecnico.

### Articolo 15

#### Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale

1. Con riferimento a prodotti, parti e pertinenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'Agenzia, laddove ne abbia il potere e ai sensi della convenzione di Chicago o dei suoi annessi, assolve a nome degli Stati membri funzioni e compiti dello Stato di progettazione, produzione o registrazione, quando connessi all'approvazione della progettazione. A tale scopo procede segnatamente come segue:

- a) per ogni prodotto per cui è richiesto un certificato del tipo o una modifica del certificato di omologazione del tipo, stabilisce e notifica la base di certificazione del tipo. Detta base di certificazione consiste nel codice di aeronavigabilità applicabile, nelle disposizioni per cui è stato accettato un equivalente livello di sicurezza e nelle specifiche tecniche particolareggiate speciali necessarie quando le caratteristiche

di progettazione di un particolare prodotto o l'esperienza operativa rendono una qualsiasi disposizione del codice di aeronavigabilità inadeguata o inappropriata a garantire la conformità ai requisiti essenziali;

- b) per ogni prodotto per il quale è richiesto un certificato di aeronavigabilità ristretto, stabilisce e notifica le pertinenti specifiche di aeronavigabilità;
  - c) per ogni parte o pertinenza per cui è richiesto un certificato, stabilisce e notifica le dettagliate specifiche di aeronavigabilità;
  - d) per ogni prodotto per cui, a norma dell'articolo 6, sia richiesta una certificazione ambientale, stabilisce e notifica gli appropriati requisiti ambientali;
  - e) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, le ispezioni tecniche associate alla certificazione di prodotti, parti e pertinenze;
  - f) rilascia gli appropriati certificati di omologazione del tipo o cambiamenti associati;
  - g) rilascia certificati per le parti e le pertinenze;
  - h) rilascia gli appropriati certificati ambientali;
  - i) modifica, sospende o revoca il certificato in causa allorché le condizioni in base a cui era stato rilasciato non sono più soddisfatte o qualora constati che una persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione;
  - j) assicura le funzioni connesse all'aeronavigabilità continua per i prodotti, le parti e le pertinenze che ha certificato e reagisce senza inutili indugi ad un problema di sicurezza, emettendo e diffondendo le informazioni vincolanti applicabili.
2. Per quanto riguarda le organizzazioni, l'Agenzia:
- a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica;
  - b) rilascia e rinnova i certificati:
    - i) delle organizzazioni di progettazione; o
    - ii) delle organizzazioni di produzione situate nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; o
    - iii) delle organizzazioni di produzione e manutenzione situate al di fuori del territorio degli Stati membri;
  - c) modifica, sospende o revoca il certificato della pertinente organizzazione, allorché le condizioni in base a cui era stato rilasciato non sono più soddisfatte o se l'organizzazione in questione non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione.

## Articolo 16

**Controllo dell'applicazione delle regole**

1. L'Agenzia esegue ispezioni in materia di standardizzazione nei settori contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, per verificare l'applicazione, da parte delle autorità aeronautiche nazionali, del presente regolamento e delle relative regole di attuazione e ne comunica l'esito alla Commissione stessa.
2. L'Agenzia esegue indagini tecniche per controllare l'effettiva applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2.
3. L'Agenzia è consultata e presenta un parere alla Commissione riguardo all'applicazione dell'articolo 10.
4. I metodi di lavoro dell'Agenzia applicati nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 saranno soggetti ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2 e tenuto conto dei principi stabiliti agli articoli 43 e 44.

## Articolo 17

**Ricerca**

1. L'Agenzia può predisporre e finanziare la ricerca nella misura in cui essa è strettamente connessa al miglioramento di attività nel suo settore di competenza, fermo restando il diritto comunitario.
2. L'Agenzia coordina le sue attività di ricerca e sviluppo con quelle della Commissione e degli Stati membri, in modo da garantire la coerenza reciproca delle politiche e delle azioni.
3. I risultati della ricerca finanziata dall'Agenzia sono pubblicati, a meno che essa non li classifichi come riservati.

## Articolo 18

**Relazioni internazionali**

1. L'Agenzia assiste la Comunità e i suoi Stati membri nelle loro relazioni con paesi terzi conformemente al diritto comunitario in materia. In particolare essa presta assistenza nell'armonizzazione delle regole e nel riconoscimento reciproco delle approvazioni che attestano la soddisfacente applicazione delle regole.
2. L'Agenzia può cooperare con le autorità aeronautiche di paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con questi organismi, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.
3. L'Agenzia assiste gli Stati membri nel rispettare gli obblighi internazionali da essi assunti, in particolare nel quadro della convenzione di Chicago.

## SEZIONE II

**STRUTTURA INTERNA**

## Articolo 19

**Stato giuridico, ubicazione, uffici locali**

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità. Essa è dotata di personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare può acquistare od alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia ha facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono.
4. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

## Articolo 20

**Personale**

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 33 del presente regolamento ai membri della commissione di ricorso.
2. Salvo il disposto dell'articolo 30 del presente regolamento, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati dall'Agenzia nei confronti del suo personale.
3. Il personale dell'Agenzia è composto da un numero strettamente limitato di funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento di compiti di gestione. Il rimanente personale è costituito da altri dipendenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

## Articolo 21

**Privilegi e immunità**

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

## Articolo 22

**Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall'Agenzia.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

#### Articolo 23

##### **Pubblicazione di documenti**

1. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 290 del trattato, i seguenti documenti sono prodotti in tutte le lingue della Comunità:

- a) l'analisi della sicurezza di cui all'articolo 11, paragrafo 4;
- b) i pareri indirizzati alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;
- c) la relazione generale annuale e il programma di lavoro di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere b) e c).

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

#### Articolo 24

##### **Poteri del consiglio di amministrazione**

- 1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.
- 2. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:
  - a) nomina il direttore esecutivo e, su proposta di quest'ultimo, i direttori a norma dell'articolo 30;
  - b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri;
  - c) adotta, entro il 30 settembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri; tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità e del programma legislativo comunitario nei settori pertinenti della sicurezza aerea;
  - d) adotta gli orientamenti per l'assegnazione di compiti di certificazione alle autorità aeronautiche nazionali o a enti qualificati, di concerto con la Commissione;
  - e) elabora procedure relative alle decisioni del direttore esecutivo, secondo il disposto degli articoli 43 e 44;

- f) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia conformemente agli articoli 48, 49 e 52;
- g) nomina i membri delle commissioni di ricorso conformemente all'articolo 32;
- h) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo, nonché sui direttori di concerto con il direttore esecutivo;
- i) esprime un parere circa il regolamento sui diritti e sugli oneri di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
- j) stabilisce il proprio regolamento interno;
- k) decide in merito ai metodi di lavoro sotto il profilo linguistico per l'Agenzia;
- l) completa, se del caso, l'elenco dei documenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
- m) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica dell'Agenzia relativa al personale.

3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su tutte le questioni strettamente connesse con lo sviluppo strategico della sicurezza aerea, inclusa la ricerca di cui all'articolo 17.

4. Il consiglio di amministrazione istituisce un organo consultivo delle parti interessate il cui parere preventivo è richiesto per le decisioni nelle materie di cui al paragrafo 2, lettere c), e), f) e i). Il consiglio di amministrazione può anche decidere di consultare l'organo consultivo su altre questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il consiglio di amministrazione non è vincolato al parere dell'organo consultivo.

#### Articolo 25

##### **Composizione del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione. A tal fine ciascuno Stato membro e la Commissione nominano un membro del consiglio di amministrazione nonché un supplente che rappresenterà tale membro in sua assenza. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato.

2. Laddove appropriato, la partecipazione di rappresentanti dei paesi terzi europei e le relative condizioni sono stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 55.

#### Articolo 26

##### **Presidenza del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.

2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente scade quando termina la loro rispettiva partecipazione al consiglio di amministrazione. Nel rispetto della presente disposizione, la durata del mandato del presidente o del vicepresidente è di tre anni. Il mandato può essere rinnovato.

*Articolo 27***Riunioni**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere interessante, a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.
5. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

*Articolo 28***Votazione**

1. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 1, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Su richiesta di un membro del consiglio di amministrazione, la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera k) è adottata all'unanimità.
2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto.
3. Il regolamento interno stabilisce le disposizioni più dettagliate di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro nonché i requisiti circa il quorum, ove opportuno.

*Articolo 29***Funzioni e poteri del direttore esecutivo**

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Nel rispetto delle rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a riferire sull'espletamento delle sue funzioni.
3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:
  - a) approva le misure adottate dall'Agenzia come definito agli articoli 13 e 15 entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative regole d'attuazione e da qualsiasi legge applicabile;

- b) decide in merito a ispezioni e indagini previste dagli articoli 45 e 46;
- c) assegna compiti di certificazione alle autorità aeronautiche nazionali o a enti qualificati, sulla base degli orientamenti decisi dal consiglio di amministrazione;
- d) assicura qualsiasi funzione internazionale e cooperazione tecnica con paesi terzi ai sensi dell'articolo 18;
- e) prende tutte le iniziative opportune, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo il disposto del presente regolamento;
- f) prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;
- g) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
- h) elabora il preventivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 48 ed esegue il bilancio sulla base dell'articolo 49;
- i) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2;
- j) con l'accordo del consiglio di amministrazione decide l'istituzione di uffici locali negli Stati membri in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3.

*Articolo 30***Nomina di alti funzionari**

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato in base al merito, alle competenze professionali documentate nonché all'esperienza pertinente in materia di aviazione civile o revocato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Il consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.
2. Il direttore esecutivo può farsi assistere da uno o più direttori. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei direttori ne fa le veci.
3. I direttori dell'Agenzia sono nominati, sulla base delle competenze professionali pertinenti in materia di aviazione civile, o revocati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo.
4. Il mandato del direttore esecutivo e dei direttori è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.

*Articolo 31***Poteri delle commissioni di ricorso**

1. Sono istituite una o più commissioni di ricorso presso l'Agenzia.
2. La commissione o le commissioni di ricorso decidono sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 35.

3. La commissione o le commissioni di ricorso si riuniscono quando necessario. Il numero delle commissioni e la ripartizione del lavoro sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

#### Articolo 32

##### **Composizione delle commissioni di ricorso**

1. Una commissione di ricorso è composta da un presidente e altri due membri.
2. Il presidente e i due membri saranno rappresentati in loro assenza da supplenti.
3. Il presidente, gli altri membri e i rispettivi supplenti sono scelti dal consiglio di amministrazione da un elenco di persone qualificate adottato dalla Commissione.
4. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può avvalersi di altri due membri scelti a tal fine dall'elenco sopramenzionato.
5. Le qualifiche richieste per i membri di ciascuna commissione, i poteri di ciascun membro nella fase preparatoria delle decisioni e le modalità di voto sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

#### Articolo 33

##### **Membri delle commissioni di ricorso**

1. Il mandato dei membri delle commissioni di ricorso, compresi i loro presidenti e i rispettivi supplenti è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.
2. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
3. I membri delle commissioni di ricorso non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia. Le funzioni di membri delle commissioni di ricorso possono essere esercitate a tempo parziale.
4. Durante il loro mandato i membri delle commissioni di ricorso possono essere esonerati dalle loro funzioni o rimossi dall'elenco solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso previo parere del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 34

##### **Esclusione e ricusazione**

1. I membri della commissione di ricorso non possono partecipare al procedimento se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, o se hanno partecipato alla decisione impugnata.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare ad un procedimento di ricorso, ne informa la commissione stessa.

3. I membri della commissione di ricorso possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora una delle parti nel procedimento di ricorso abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le commissioni di ricorso decidono come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito dal suo supplente.

#### Articolo 35

##### **Decisioni soggette a ricorso**

1. Si può presentare ricorso contro le decisioni dell'Agenzia prese ai sensi degli articoli 15, 46 o 53.
2. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. L'Agenzia può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.
3. Un ricorso contro una decisione che non conclude il procedimento nei confronti di una delle parti può essere proposto solo in connessione con un ricorso contro la decisione finale, a meno che la decisione stessa preveda un ricorso autonomo.

#### Articolo 36

##### **Legittimazione a presentare ricorso**

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente. Le parti del procedimento possono essere parti del procedimento di ricorso.

#### Articolo 37

##### **Termini di decadenza e forma**

Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notificazione alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

#### Articolo 38

##### **Revisione precontenziosa**

1. Se il direttore esecutivo ritiene il ricorso ammissibile e fondato, esso rettifica la decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge tra il ricorrente ed un'altra parte.

2. Se la decisione non è rettificata entro un mese dal ricevimento della memoria contenente i motivi di ricorso, l'Agenzia decide senza indugio se sospendere l'applicazione della decisione, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, seconda frase, e deferisce il ricorso in oggetto alla commissione di ricorso.

#### Articolo 39

##### Esame dei ricorsi

1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.

2. Nell'esaminare il ricorso, la commissione di ricorso agisce rapidamente. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

#### Articolo 40

##### Decisioni sul ricorso

La commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso.

#### Articolo 41

##### Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

1. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia secondo i termini e alle condizioni stabiliti dall'articolo 230 del trattato.

2. Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia un procedimento per carenza secondo i termini e alle condizioni stabiliti dall'articolo 232 del trattato.

3. L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

#### Articolo 42

##### Ricorso diretto

Gli Stati membri e le istituzioni comunitarie possono proporre un ricorso diretto dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni dell'Agenzia.

#### SEZIONE III

##### METODI DI LAVORO

#### Articolo 43

##### Procedure di elaborazione di pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo

1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione stabilisce senza indugio procedure

trasparenti per l'adozione di pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo di cui all'articolo 13, lettere a) e b).

Dette procedure si conformano a quanto segue:

- a) attingono alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche di regolamentazione degli Stati membri;
- b) ogniqualvolta necessario, fanno partecipare esperti del ramo delle parti interessate;
- c) garantiscono che l'Agenzia renda pubblici i documenti ed effettui ampie consultazioni delle parti interessate secondo un calendario e una procedura che comprenda l'obbligo per l'Agenzia di rispondere per iscritto al processo di consultazione.

2. Quando elabora, conformemente all'articolo 14, pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo che gli Stati membri devono applicare, l'Agenzia stabilisce una procedura di consultazione degli Stati membri. A tal fine essa può creare un gruppo di lavoro per il quale ciascuno Stato membro ha diritto di designare un esperto.

3. Le misure di cui all'articolo 13, lettere a) e b) e le procedure stabilite in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dell'Agenzia.

4. Sono stabilite procedure speciali concernenti le misure immediate che l'Agenzia deve prendere per reagire a problemi di sicurezza e informare le parti interessate delle misure che esse debbono prendere.

#### Articolo 44

##### Procedura per l'adozione di decisioni

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce procedure trasparenti per l'adozione delle decisioni individuali, previste dall'articolo 13, lettera c).

Dette procedure:

- a) garantiscono l'audizione della persona fisica o giuridica destinataria della decisione e di qualsiasi altra parte interessata direttamente e individualmente;
- b) predispongono la notificazione della decisione alla persona fisica o giuridica e la relativa pubblicazione;
- c) predispongono l'informazione della persona fisica o giuridica cui è indirizzata la decisione, e qualsiasi altra parte del procedimento, dei mezzi di tutela di cui dispone in forza del presente regolamento;
- d) garantiscono che la decisione sia motivata.

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre procedure che specificano le condizioni di notificazione delle decisioni, nel rispetto del procedimento di ricorso.

3. Sono stabilite procedure speciali concernenti le misure immediate che l'Agenzia deve prendere per reagire a problemi di sicurezza e informare le parti interessate delle misure che esse debbono prendere.

*Articolo 45*

**Ispezioni concernenti gli Stati membri**

1. Nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite dal trattato alla Commissione, l'Agenzia assiste la Commissione nel controllo dell'applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, effettuando ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità competenti negli Stati membri come specificato all'articolo 16, paragrafo 1. A tal fine i funzionari autorizzati dal presente regolamento hanno il potere, in coordinamento con le autorità nazionali e nel rispetto delle disposizioni giuridiche dello Stato membro interessato, di:

- a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per il raggiungimento di livelli di sicurezza aerea conformi al presente regolamento;
- b) ottenere copia o estratti da tali registri, dati, procedure e altro materiale;
- c) chiedere chiarimenti a voce sul posto;
- d) accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto pertinente.

2. I funzionari dell'Agenzia autorizzati ad effettuare le ispezioni esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che indichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione e la data in cui essa ha inizio. L'Agenzia informa con debito anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione e dell'identità dei funzionari autorizzati.

3. Lo Stato membro interessato si sottopone a tali ispezioni e garantisce che anche gli organismi o le persone interessate vi si sottopongano.

4. Se un'ispezione ai termini del presente articolo comporta l'ispezione di un'impresa o di un'associazione di imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 46. Se un'impresa si oppone a tale ispezione, lo Stato membro interessato fornisce ai funzionari autorizzati dall'Agenzia l'assistenza necessaria ai fini dell'ispezione.

5. I rapporti stesi in applicazione del presente articolo sono messi a disposizione nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

*Articolo 46*

**Indagini concernenti imprese**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, l'Agenzia può direttamente o attraverso le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, effettuare tutte le indagini necessarie concernenti le imprese. Le indagini sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legali vigenti negli Stati membri in cui vengono svolte. A tal fine le persone autorizzate ai sensi del presente regolamento dispongono dei seguenti poteri:

- a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti dell'Agenzia;

- b) ottenere copia o estratti da tali registri, dati, procedure e altro materiale;
- c) chiedere chiarimenti a voce sul posto;
- d) accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto delle imprese di interesse per l'indagine.

2. Le persone autorizzate allo svolgimento delle indagini esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine.

3. L'Agenzia informa con debito anticipo lo Stato membro interessato sul cui territorio si deve svolgere l'indagine, dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. Le autorità dello Stato membro interessato, su richiesta dell'Agenzia, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti.

*Articolo 47*

**Trasparenza e comunicazione**

1. Per l'esame delle domande di accesso ai documenti in suo possesso l'Agenzia è soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. L'Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare fa sì che, oltre alla pubblicazione menzionata all'articolo 43, paragrafo 3, il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le disposizioni pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di comunicare per iscritto con l'Agenzia in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato e ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua.

SEZIONE IV

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

*Articolo 48*

**Bilancio**

- 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da quanto segue:
  - a) un contributo della Comunità e di paesi terzi europei con cui la Comunità abbia concluso gli accordi di cui all'articolo 55;
  - b) tasse versate da richiedenti e titolari di certificati e certificazioni rilasciate dall'Agenzia;
  - c) oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati dall'Agenzia.
- 2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e d'esercizio.



3. Il direttore esecutivo prepara una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad un organigramma.

4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5. Entro il 31 marzo al più tardi il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, comprendente l'organigramma provvisorio unitamente al programma preliminare di lavoro, e li trasmette alla Commissione e agli Stati con cui la Comunità ha concluso gli accordi di cui all'articolo 55.

Sulla base di tale progetto la Commissione forma stime corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea, da sottoporre al Consiglio a norma dell'articolo 272 del trattato. Deve essere rispettato il massimale delle prospettive finanziarie della Comunità approvate per gli anni a venire.

Dopo aver ricevuto il progetto di bilancio gli Stati di cui al primo comma formeranno il loro progetto preliminare di bilancio.

6. Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio definitivo ed il programma di lavoro dell'agenzia, apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per adeguarli al contributo della Comunità. Li trasmette senza indugio alla Commissione ed all'autorità di bilancio.

7. Eventuali modifiche del bilancio, compreso l'organigramma, seguono la procedura di cui al paragrafo 5.

#### Articolo 49

##### Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2. Il controllo degli impegni e del pagamento di tutte le spese nonché il controllo dell'esistenza e del recupero di tutte le entrate dell'Agenzia sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti la contabilità dettagliata di tutte le entrate e le spese relative al precedente esercizio.

La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 248 del trattato. Essa pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.

4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Agenzia.

#### Articolo 50

##### Lotta antifrode

1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) <sup>(1)</sup>.

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) <sup>(2)</sup>, e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti valide per l'insieme dei collaboratori dell'Agenzia.

3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'Agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.

#### Articolo 51

##### Valutazione

1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e in seguito ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente dell'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione esamina il modo in cui l'Agenzia ottempera efficacemente ai suoi compiti. La valutazione è volta inoltre a stabilire quale impatto il presente regolamento, l'Agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile. La valutazione tiene conto del punto di vista delle parti interessate, a livello sia comunitario che nazionale.

3. I risultati sono comunicati al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro, la quale a sua volta può trasmetterle, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio. A tali raccomandazioni, se del caso, è allegato un piano d'azione corredato di un calendario. Sia i risultati che le raccomandazioni della valutazione sono pubblicati.

#### Articolo 52

##### Disposizioni finanziarie

Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Agenzia, che specifica in particolare la procedura da seguire per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, conformemente all'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

#### Articolo 53

##### Regolamento sui diritti e sugli oneri

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3 e previa consultazione del consiglio di amministrazione, adotta un regolamento sui diritti e sugli oneri.

2. Il regolamento sui diritti e sugli oneri fissa in particolare le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, l'importo degli stessi e le modalità di riscossione.

<sup>(1)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

3. Sono riscossi diritti e oneri per:

- a) il rilascio e il rinnovo di certificati nonché le correlate funzioni di controllo continuo;
- b) la fornitura di servizi; essi rispecchiano i costi effettivi di ciascuna prestazione;
- c) il trattamento dei ricorsi.

I diritti e gli oneri sono espressi e riscossi in euro.

4. L'importo dei diritti e degli oneri è determinato ad un livello che assicuri entrate di massima sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti.

Il contributo di cui all'articolo 48, paragrafo 1, può coprire, per un periodo transitorio che si conclude il 31 dicembre del quarto anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le spese relative alla fase di avviamento dell'Agenzia. Se necessario, questo periodo può essere prorogato al massimo di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 54

##### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di un mese.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 6 della decisione 1999/468/CE.

Prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulta il comitato di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il periodo di cui all'articolo 6, lettera b), della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Quando una decisione della Commissione è deferita al Consiglio da uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di tre mesi.

5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

##### Articolo 55

##### Partecipazione di paesi terzi europei

L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi europei che sono parti contraenti della convenzione di Chicago e che hanno

stipulato con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nella materia disciplinata dal presente regolamento e dalle relative regole di attuazione.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate modalità che specificano, fra l'altro, la natura, l'estensione e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

##### Articolo 56

##### Inizio dell'attività dell'Agenzia

1. L'Agenzia assume i compiti di certificazione che le incombono in forza dell'articolo 15 a decorrere dal 28 settembre 2003. Sino a tale data gli Stati membri continuano ad attuare le disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

2. Durante un ulteriore periodo transitorio di 42 mesi successivi alla data di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare a rilasciare i certificati e le certificazioni in deroga agli articoli 5, 6, 9 e 15 alle condizioni specificate dalla Commissione nelle regole di attuazione adottate per la loro applicazione. Quando gli Stati membri rilasciano in tale contesto certificati sulla base di certificati rilasciati da paesi terzi, le regole di attuazione adottate dalla Commissione tengono debitamente conto dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c).

3. In deroga all'articolo 43, in attesa dell'adozione dei requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 7, l'esercizio dei compiti corrispondenti da parte dell'Agenzia può essere soggetto a procedure operative concordate con le Joint Aviation Authorities.

##### Articolo 57

##### Abrogazione

1. La direttiva 80/51/CEE e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono abrogati con efficacia dal 28 settembre 2003.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 si applicano a prodotti, parti, pertinenze, organizzazioni e persone che sono stati certificati conformemente alla normativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

##### Articolo 58

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento e le relative regole di attuazione entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 5 e 6 si applicano a decorrere dalle date specificate dalle regole di attuazione.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. FISCHER BOEL

---

## ALLEGATO I

**Requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità (di cui all'articolo 5)**

1. Integrità del prodotto: deve essere garantita l'integrità del prodotto in tutte le condizioni di volo previste per la vita operativa dell'aeromobile. La conformità a tutte le prescrizioni deve essere certificata da una valutazione o analisi corredate, se necessario, da prove.
  - 1.a. Strutture e materiali: l'integrità della struttura dev'essere garantita con un adeguato margine di sicurezza per l'intero inviluppo operativo dell'aeromobile, compreso il sistema di propulsione, e mantenuta per la vita operativa dell'aeromobile.
    - 1.a.1. Tutte le parti dell'aeromobile, il cui mancato funzionamento potrebbe ridurre l'integrità della struttura, devono soddisfare le seguenti condizioni senza deformazioni pericolose o avarie. Ciò comprende tutti gli elementi aventi massa significativa e i rispettivi sistemi di vincolo.
      - 1.a.1.a. Sono considerate tutte le combinazioni di carico che possono verificarsi, entro i limiti dei pesi, dell'esecuzione del baricentro, dell'inviluppo operativo e della vita operativa dell'aeromobile e con adeguato margine di sicurezza. Ciò include carichi dovuti a raffiche, manovre, pressurizzazione, superfici mobili, sistemi di controllo e propulsione sia in volo che a terra.
      - 1.a.1.b. Sono considerati i carichi e le eventuali avarie causate da atterraggi di emergenza sia terrestri che sull'acqua.
      - 1.a.1.c. Nella risposta strutturale a questi carichi sono compresi tutti gli effetti dinamici.
    - 1.a.2. L'aeromobile deve essere esente da qualsiasi instabilità aeroelastica e vibrazione eccessiva.
    - 1.a.3. La fabbricazione, i procedimenti e i materiali utilizzati per la costruzione dell'aeromobile devono dar luogo a proprietà strutturali note e riproducibili. Si deve tener conto di qualsiasi modifica delle prestazioni dei materiali collegata con l'ambiente operativo.
    - 1.a.4. Gli effetti di carichi ciclici, degrado ambientale, fonte puntuale e accidentale di danneggiamento non devono ridurre l'integrità della struttura al di sotto di un livello di forza residua accettabile. Sono predisposte tutte le istruzioni necessarie per garantire a questo proposito l'aeronavigabilità continua.
  - 1.b. Propulsione: l'integrità del sistema di propulsione (cioè del motore e, se del caso, dell'elica) deve essere dimostrata per l'intero inviluppo operativo del sistema di propulsione e deve essere mantenuta per tutta la vita operativa del sistema stesso.
    - 1.b.1. Il sistema di propulsione deve produrre, entro i limiti dichiarati, la spinta o la potenza necessarie in tutte le condizioni di volo richieste, tenuto conto degli effetti e delle condizioni ambientali.
    - 1.b.2. Il processo di fabbricazione ed i materiali utilizzati nella costruzione del sistema di propulsione devono dar luogo ad un comportamento strutturale noto e riproducibile. Si deve tener conto di qualsiasi modifica delle prestazioni dei materiali collegata con l'ambiente operativo.
    - 1.b.3. Gli effetti di carichi ciclici, degrado ambientale e operativo e altre avarie eventuali delle parti non devono ridurre l'integrità del sistema di propulsione al di sotto di un livello accettabile. Sono predisposte tutte le istruzioni necessarie per garantire a questo proposito l'aeronavigabilità continua.
    - 1.b.4. Sono predisposte tutte le istruzioni, informazioni e prescrizioni necessarie per l'interfaccia sicura e corretta tra sistema di propulsione e aeromobile.
  - 1.c. Impianti e equipaggiamento
    - 1.c.1. L'aeromobile non deve avere caratteristiche o dettagli di progettazione che l'esperienza indica essere pericolosi.
    - 1.c.2. L'aeromobile, compresi gli impianti, l'equipaggiamento e le pertinenze necessarie per la certificazione del tipo, o richieste dalle norme operative, deve funzionare come previsto alle condizioni d'impiego prevedibili per l'intero inviluppo operativo dell'aeromobile stesso, con un sufficiente margine di sicurezza, tenuto conto dell'ambiente operativo degli impianti, dell'equipaggiamento o della pertinenza. Altri impianti, equipaggiamento e pertinenze non necessarie per la certificazione del tipo o non richieste dalle norme operative, indipendentemente dal loro corretto funzionamento, non devono ridurre la sicurezza e non devono ostacolare il corretto funzionamento di qualsiasi altro impianto, equipaggiamento o pertinenza. Gli impianti, l'equipaggiamento e le pertinenze devono poter essere messi in funzione senza richiedere abilità o vigore eccezionali.

- 1.c.3. Gli impianti, equipaggiamento e pertinenze dell'aeromobile, singolarmente presi e in relazione reciproca, devono essere progettati in modo che una condizione di avaria catastrofica non possa risultare da un'unica avaria, a meno che non ne sia provata l'estrema improbabilità, e deve esistere una relazione inversa tra la probabilità di una condizione di avaria e la gravità del suo effetto sull'aeromobile e i suoi occupanti. Per il criterio dell'unica avaria di cui sopra, si accetta che sia tenuto il debito conto delle dimensioni e dell'ampia configurazione dell'aeromobile e che in tal modo si possa essere dispensati dal rispetto del criterio dell'unica avaria per talune parti e sistemi di elicotteri e piccoli aerei.
- 1.c.4. Le informazioni necessarie per lo svolgimento sicuro del volo e le informazioni sulle condizioni suscettibili di compromettere la sicurezza devono essere fornite all'equipaggio, o al personale incaricato della manutenzione, ove opportuno, in modo chiaro, coerente e non ambiguo. Gli impianti, l'equipaggiamento e i dispositivi di comando, comprese indicazioni e annunci, devono essere progettati e disposti in modo da ridurre al minimo gli errori che potrebbero contribuire a creare situazioni di pericolo.
- 1.c.5. Devono essere prese le necessarie precauzioni nella progettazione per ridurre al minimo i rischi per l'aeromobile e gli occupanti derivanti da minacce ragionevolmente prevedibili, sia all'esterno che all'interno dell'aeromobile, ivi compresa la protezione contro la possibilità di un'avaria importante, o rottura di una pertinenza dell'aeromobile.
- 1.d. Mantenimento dell'aeronavigabilità continua
  - 1.d.1. Sono stabilite istruzioni per l'aeronavigabilità continua per garantire che lo standard di aeronavigabilità dell'aeromobile previsto dalla certificazione del tipo sia mantenuto durante tutta la vita operativa dell'aeromobile stesso.
  - 1.d.2. Devono essere forniti i mezzi per l'ispezione, regolazione, lubrificazione, rimozione o sostituzione di parti e pertinenze, necessarie per l'aeronavigabilità continua.
  - 1.d.3. Le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono essere sotto forma di manuale, o manuali, a seconda della quantità di dati da fornire. I manuali devono comprendere manutenzione e istruzioni per le riparazioni, informazioni sull'assistenza, procedure da seguire in caso di non corretto funzionamento e procedure di ispezione, in un formato che fornisce un approccio pratico.
  - 1.d.4. Le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono contenere limitazioni dell'aeronavigabilità che stabiliscano le date per le sostituzioni obbligatorie, i ritmi delle ispezioni e la relativa procedura di ispezione.
2. Aspetti del funzionamento di un prodotto relativi all'aeronavigabilità
  - 2.a. Deve essere dimostrato che sono state attuate le disposizioni necessarie per garantire un livello di sicurezza soddisfacente per le persone a bordo e a terra durante l'utilizzo del prodotto.
    - 2.a.1. Devono essere definite le utilizzazioni per cui l'aeromobile è approvato, nonché le limitazioni e le necessarie informazioni per il suo impiego in condizioni di sicurezza, comprese limitazioni ambientali e prestazioni.
    - 2.a.2. L'aeromobile deve essere manovrabile e controllabile con sicurezza in tutte le condizioni d'impiego previste, anche in caso di avaria di uno o, eventualmente, più sistemi propulsori. Si deve tenere in debito conto il vigore del pilota, l'ambiente della cabina di pilotaggio, il carico di lavoro del pilota, altri fattori umani, nonché la fase di volo e la sua durata.
    - 2.a.3. Si deve poter passare progressivamente da una fase di volo ad un'altra senza che al pilota siano richiesti abilità, attenzione, vigore eccezionali e senza un eccessivo carico di lavoro in qualsiasi condizione d'impiego prevedibile.
    - 2.a.4. L'aeromobile deve possedere la stabilità necessaria per garantire che l'impegno richiesto da parte del pilota non sia eccessivo, tenuto conto della fase di volo e della sua durata.
    - 2.a.5. Devono essere elaborate le procedure di esercizio normale, in caso di avaria e di condizioni di emergenza.
    - 2.a.6. Devono essere predisposti, a seconda del tipo, sistemi di allerta o altri dispositivi intesi a prevenire il superamento del normale inviluppo di volo.
    - 2.a.7. Le caratteristiche dell'aeromobile e dei suoi sistemi devono consentire un recupero in condizioni di sicurezza dei valori estremi dell'inviluppo di volo che possono verificarsi.
  - 2.b. I limiti operativi e le altre informazioni necessarie per l'impiego in condizioni di sicurezza devono essere portati a conoscenza dei membri dell'equipaggio.
  - 2.c. L'uso dei prodotti deve essere protetto dai rischi derivanti da condizioni ambientali esterne o interne sfavorevoli, comprese le condizioni ambientali.
    - 2.c.1. In particolare, fenomeni come — elenco non esaustivo — condizioni climatiche sfavorevoli, fulmini, collisioni con volatili, campi elettromagnetici ad alta intensità, ozono, che è probabile si verifichino durante il funzionamento del prodotto, non devono dar luogo a condizioni suscettibili di compromettere la sicurezza.

- 2.c.2. La cabina passeggeri deve offrire condizioni di trasporto accettabili e un'adeguata protezione da eventuali prevedibili rischi riscontrabili durante le operazioni di volo o che portino a situazioni di emergenza, compresi incendi, fumi, gas tossici e rischi legati alla decompressione rapida. Devono essere attuate le disposizioni necessarie per dare agli occupanti la massima garanzia possibile di evitare lesioni gravi ed evacuare rapidamente l'aeromobile e proteggerli dagli effetti della decelerazione in caso di atterraggio o ammaraggio di emergenza. Segnali e annunci chiari e univoci devono essere forniti, secondo la necessità, per istruire gli occupanti circa il corretto comportamento sicuro e l'ubicazione e l'uso corretto dell'equipaggiamento di sicurezza. L'equipaggiamento di sicurezza necessario deve essere facilmente accessibile.
- 2.c.3. I vani per il personale di volo devono essere predisposti in modo da facilitare le operazioni di volo, essere quindi forniti di mezzi che sviluppino la consapevolezza della situazione e la gestione di qualsiasi situazione prevedibile o emergenza. L'ambiente di tali vani non deve creare ostacoli alla capacità del personale di volo di eseguire le proprie mansioni e dev'essere progettato in modo da evitare interferenze durante le operazioni ed errori nell'uso dei mezzi di controllo.
3. Organizzazioni (comprese persone fisiche che esercitino un'attività di progettista, costruttore o addetto alla manutenzione)
- 3.a. Le approvazioni delle organizzazioni sono rilasciate allorché sono rispettate le condizioni in appresso.
- 3.a.1. L'organizzazione ha tutti i mezzi necessari per eseguire i compiti che le sono affidati. Tali mezzi comprendono — elenco non esaustivo — infrastrutture, personale, equipaggiamento; strumenti e materiale; documentazione delle mansioni, responsabilità e procedure; accesso ai dati pertinenti e registrazione.
- 3.a.2. L'organizzazione realizza e mantiene un sistema di gestione per garantire la conformità a questi requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità e cerca di migliorare costantemente tale sistema.
- 3.a.3. L'organizzazione definisce con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformità a questi requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità.
- 3.a.4. L'organizzazione stabilisce un sistema di segnalazione e analisi di eventi che deve essere tenuto in conto dal sistema di gestione di cui al punto 3.a.2 e dagli accordi di cui al punto 3.a.3, per contribuire all'obiettivo di un miglioramento costante della sicurezza dei prodotti.
- 3.b. Le condizioni di cui ai punti 3.a.3 e 3.a.4 non si applicano alle organizzazioni di formazione in materia di manutenzione.
-

## ALLEGATO II

**Aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 2**

Gli aeromobili cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 1, sono quelli per i quali non sono stati emessi certificati del tipo o certificati di aeronavigabilità ai sensi del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, e che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) aeromobile di interesse storico, in ragione di uno dei seguenti elementi:
    - i) partecipazione a un evento storico degno di nota; o
    - ii) significativo contributo nello sviluppo dell'aviazione; o
    - iii) ruolo di primo piano svolto nell'ambito delle forze armate di uno Stato membro;e che risponde ad uno o più dei seguenti criteri:
    - i) la sua progettazione iniziale ha più di 40 anni;
    - ii) la sua produzione è cessata da almeno 25 anni;
    - iii) meno di 50 aeromobili progettati in base ad uno stesso progetto sono tuttora registrati negli Stati membri;
  - b) aeromobili specificatamente progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici e verosimilmente da produrre in un numero molto ristretto;
  - c) aeromobili costruiti per lo meno al 51 % da non professionisti o da associazioni senza scopo di lucro di non professionisti a fini di uso proprio e senza alcun obiettivo commerciale;
  - d) aeromobili il cui progetto iniziale era inteso unicamente a scopi militari;
  - e) aeromobili con 2 posti al massimo, la cui velocità di stallo o la velocità costante di volo minima in fase di atterraggio non supera 35 nodi di velocità calibrata nell'aria (CAS) ed una massa di decollo massima (MTOM) non superiore a:
    - i) 300 kg per aerei monoposto; o
    - ii) 450 kg per aerei biposto; o
    - iii) 330 kg per aerei anfibi o idrovolanti monoposto; o
    - iv) 495 kg per anfibi o idrovolanti biposto, purché in entrambe le funzioni di aerei e di idrovolanti rientrino al di sotto dei limiti di massa di decollo (MTOM) come del caso;
  - f) «alianti» con una massa strutturale inferiore a 80 kg se monoposto o a 100 kg se biposto, compresi quelli con decollo mediante rincorsa;
  - g) aeromobili non pilotati con massa operativa inferiore a 150 kg;
  - h) qualsiasi altro aeromobile con una massa totale, escluso il pilota, inferiore a 70 kg.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1593/2002 DEL CONSIGLIO  
del 3 settembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999, che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO**

- (1) Il 31 agosto 1996, la Commissione ha annunciato con due avvisi distinti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping <sup>(3)</sup> e di un procedimento antisovvenzioni <sup>(4)</sup> relativo alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento («di seguito denominato il prodotto in questione») originari della Norvegia.
- (2) Al termine dei suddetti procedimenti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 1891/97 <sup>(6)</sup> del Consiglio, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.
- (3) Contemporaneamente, con decisione 97/634/CE <sup>(7)</sup>, la Commissione ha accettato gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del prodotto in questione esportato da queste società sono state pertanto esentate dai suddetti dazi antidumping e dazi compensativi.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/157/CE (GU L 51 del 22.2.2002, pag. 32).

- (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono stati poi sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 <sup>(8)</sup> in seguito alla modifica della forma del dazio.

- (5) Sulla base di indicazioni secondo le quali le misure in vigore non avrebbero conseguito i risultati voluti, nel febbraio 2002 è stato avviato un riesame intermedio delle misure <sup>(9)</sup> ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito denominato «il regolamento antidumping di base») e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 (di seguito denominato «il regolamento antisovvenzioni di base»).

- (6) Avendo motivo di sospettare che alcune società non rispettassero i termini dei loro impegni, con regolamento (CE) n. 452/2002 <sup>(10)</sup> (di seguito denominato «il regolamento relativo alla registrazione»), e ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni provenienti da tutte le società norvegesi che avevano assunto impegni. Il periodo di applicabilità del regolamento relativo alla registrazione è stato prorogato con regolamento (CE) n. 1008/2002 <sup>(11)</sup>. Ciò significa che, nel caso in cui venga accertata la violazione o la revoca di un impegno, i dazi sulle merci immesse in libera pratica nella Comunità possono essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data della violazione o della revoca dell'impegno.

**B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO**

- (7) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di esportare il prodotto in questione nella Comunità a prezzi non inferiori ai livelli minimi fissati negli impegni stessi. Questi prezzi minimi all'importazione, che eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping, si applicano alle diverse «presentazioni» o categorie di salmone (ad esempio, «presentazione b» — «eviscerato, non decapitato»).

<sup>(8)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2002 (GU L 51 del 22.2.2002, pag. 1).

<sup>(9)</sup> GU C 53 del 28.2.2002, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU L 72 del 14.3.2002, pag. 7.

<sup>(11)</sup> GU L 153 del 13.6.2002, pag. 9.



- (8) Le società sono inoltre obbligate a fornire regolarmente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazione periodica, sulle loro vendite del prodotto in questione alla Comunità (o sulle rivendite a qualsiasi parte collegata all'interno della Comunità). In conformità della clausola E.10 degli impegni, le relazioni devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla fine del periodo in questione.
- (9) Nel corso di una serie di visite effettuate nel 2001 presso la sede di varie società norvegesi che avevano assunto impegni, al fine di verificare le informazioni fornite in tali relazioni sulle vendite, e in base all'esame delle relazioni presentate, si è stabilito che quattro società avevano violato il proprio impegno vendendo il prodotto in questione, in base alla media ponderata, a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione della relativa presentazione di salmone. Inoltre, altre cinque società non avevano presentato relazioni sulle vendite per diversi trimestri o le avevano presentate in ritardo. Un'altra parte che aveva assunto un impegno non ha fornito alla Commissione le informazioni richieste, ritenute necessarie per un controllo efficace del sistema di impegni (lo stesso dicasi di una società che figura anche tra le quattro che hanno violato l'impegno sui prezzi). La decisione 2002/743/CE della Commissione<sup>(1)</sup> specifica in dettaglio la natura delle violazioni riscontrate.
- (10) Alla luce delle violazioni constatate, con decisione 2002/743/CE la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni offerti da: Nordic Group ASA (impegno n. 1/111, codice addizionale TARIC 8217), Norexport A/S (impegno n. 1/113, codice addizionale TARIC 8223), Nor-Fa Fish AS (impegno n. 1/191, codice addizionale TARIC 8102), Norfra Eksport A/S (impegno n. 1/116, codice addizionale TARIC 8229), Kr Kleiven & Co. A/S (impegno n. 1/80, codice addizionale TARIC 8182), Seaco A/S (impegno n. 1/157, codice addizionale TARIC 8268), Mesan Holding AS (impegno n. 1/194, codice addizionale TARIC A034), Johan J. Helland A/S (impegno n. 1/77, codice addizionale TARIC 8179), Sangolgruppa A/S (impegno n. 1/151, codice addizionale TARIC 8262) e Oskar Einar Rydbeck (impegno n. 1/198, codice addizionale TARIC A050).
- (11) Analogamente, è stata revocata anche l'accettazione dell'impegno offerto da una società collegata alla Nordic Group ASA, la Northern Seafood A/S (impegno n. 1/121, codice addizionale TARIC 8307), tenuto conto del rischio di elusione dell'impegno da parte di quest'ultima, che esporta prodotti della Nordic Group ASA.
- (12) Occorre pertanto istituire, con effetto immediato, dazi antidumping e dazi antisovvenzioni definitivi nei confronti di tutte queste società.

#### C. NUOVI ESPORTATORI E MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE

- (13) Sette società norvegesi, Athena Seafoods AS, Norsk Havfisk A/S, Rodé Vis AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS e Codfarms AS hanno dichiarato di essere «nuovi esportatori» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e con l'articolo 20 del regolamento antisovvenzioni di base e hanno offerto impegni. Dopo aver esaminato la questione, si è stabilito che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori e, pertanto, la Commissione ha accettato gli impegni offerti. L'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi dovrebbe pertanto essere estesa a queste società.
- (14) Altri quattro esportatori norvegesi che hanno assunto impegni hanno informato la Commissione che i gruppi di società a cui appartengono sono stati riorganizzati e che un'altra società di ciascun gruppo si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. Le società hanno chiesto pertanto che il loro nome venisse sostituito nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati allegato alla decisione 97/634/CE, nonché in quello delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping e dai dazi compensativi, allegato al regolamento (CE) n. 772/1999.
- (15) Avendo esaminato le richieste, la Commissione ritiene che siano tutte accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping, né influiscono in alcun modo sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno.

#### D. MODIFICA DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999

- (16) In considerazione di quanto precede, occorre modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui figura l'elenco delle società esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi.

#### E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEI DAZI

- (17) Come si è detto in precedenza, le importazioni del prodotto in questione vengono attualmente registrate dalle autorità doganali; in tal modo è possibile riscuotere retroattivamente i dazi antidumping e i dazi compensativi in caso di violazione o revoca degli impegni.
- (18) Poiché, tuttavia, tutte le diverse società elencate nella presente decisione hanno violato gli impegni prima della pubblicazione del regolamento relativo alla registrazione (e le violazioni sono state identificate dalla Commissione attraverso la comunicazione definitiva notificata alle società interessate prima della pubblicazione di detto regolamento), si è deciso di non istituire dazi retroattivamente in questo caso specifico,

(1) Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

1. a) Sono istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici TARIC: 0302 12 00\*21, 0302 12 00\*22, 0302 12 00\*23 e 0302 12 00\*29), ex 0303 22 00 (codici TARIC: 0303 22 00\*21, 0303 22 00\*22, 0303 22 00\*23 e 0303 22 00\*29), ex 0304 10 13 (codici TARIC: 0304 10 13\*21 e 0304 10 13\*29) ed ex 0304 20 13 (codici TARIC: 0304 20 13\*21 e 0304 20 13\*29), originario della Norvegia ed esportato da: Nordic Group ASA, Northern Seafood A/S, Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS, Norfra Eksport A/S, Sangoltgruppa A/S, Kr Kleiven & Co A/S, Seaco A/S, Mesan Holding AS, Johan J. Helland A/S e Oskar Einar Rydbeck.
- b) I dazi non si applicano al salmone d'allevamento dell'Atlantico allo stato libero (codici TARIC: 0302 12 00\*11, 0304 10 13\*11, 0303 22 00\*11 e 0304 20 13\*11). Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti degli Stati membri di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.
2. a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 3,8 %.
- b) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto. Se tuttavia il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo dei dazi compensativi e antidumping, risulta inferiore al prezzo minimo corrispondente di cui al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere equivale alla differenza tra detto prezzo minimo e il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio compensativo.
3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per chilogrammo di peso netto del prodotto:

Presentazione del salmone	Prezzo minimo EUR/kg di peso netto del prodotto	Codice Taric
Pesce intero, fresco o refrigerato	2,925	0302 12 00*21
Eviscerato, non decapitato, fresco o refrigerato	3,25	0302 12 00*22
Eviscerato, decapitato, fresco o refrigerato	3,65	0302 12 00*23
Altro, fresco o refrigerato, comprese le trance	3,65	0302 12 00*29
Pesce intero, congelato	2,925	0303 22 00*21
Eviscerato, non decapitato, congelato	3,25	0303 22 00*22
Eviscerato, decapitato, congelato	3,65	0303 22 00*23
Altro, congelato, comprese le trance	3,65	0303 22 00*29
Filetti di pesce interi, di peso unitario superiore a 300 grammi, freschi o refrigerati	5,19	0304 10 13*21
Altri filetti o porzioni di pesce, di peso unitario uguale o inferiore a 300 grammi, freschi o refrigerati	6,55	0304 10 13*29
Filetti di pesce interi, di peso unitario superiore a 300 grammi, congelati	5,19	0304 20 13*21
Altri filetti o porzioni di pesce, di peso unitario uguale o inferiore a 300 grammi, congelati	6,55	0304 20 13*29

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. S. MØLLER

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**ELENCO DELLE SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO STATI ACCETTATI E CHE SONO PERTANTO ESENTATE DAI DAZI ANTIDUMPING E DAI DAZI COMPENSATIVI DEFINITIVI**

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
3	Rosfjord Seafood AS	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Artic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	Austevoll Eiendom AS	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Midnor Processing AS	8120
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Rossa Salmon AS	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
39	Domstein Fish A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Fjord Marin Sales AS	8140
44	Euronor AS	8141
46	Fiskeforsyningen AS	8143
47	Fjord Aqua Group AS	8144
48	Fjord Trading Ltd AS	8145
50	Fossen AS	8147
51	Fresh Atlantic AS	8148

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
52	Fresh Marine Company AS	8149
56	Gje-Vi AS	8153
58	Grieg Seafood AS	8300
61	Hallvard Lerøy AS	8303
62	Fjord Seafood Måløy A/S	8304
66	Marine Harvest Norway AS	8159
67	Hydrotech gruppen AS	8428
72	Inter Sea AS	8174
75	Janas A/S	8177
76	Joh. H. Pettersen AS	8178
79	Karsten J. Ellingsen AS	8181
82	Labeyrie Norge AS	8184
83	Lafjord Group AS	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export AS	8188
92	Marine Seafood AS	8196
96	Memo Food AS	8200
98	Misundfisk AS	8202
100	Naco Trading AS	8206
101	Fjord Seafood Midt-Norge A/S	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
112	Nordreisa Laks AS	8218
114	Norfi Produkter AS	8227
115	Norfood Group AS	8228
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
126	Frionor AS	8314

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
128	Norwell AS	8316
137	Pan Fish Sales AS	8242
140	Polar Salmon AS	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Olsen Seafood AS	8254
145	Marine Harvest Rogaland AS	8256
146	Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Prima Nor AS	8259
153	Scanfood AS	8264
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea Bell Salmon AS	8267
158	Seacom AS	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276
167	Fjord Seafood Sales AS	8278
168	SMP Marine Produkter AS	8279
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
178	Terra Seafood AS	8289
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
193	F. Uhrenholt Seafood Norway AS	A033
195	Polaris Seafood AS	A035
196	Scanfish AS	A036
197	Normarine AS	A049
199	Emborg Foods Norge AS	A157
200	Helle Mat AS	A158
201	Norsea Food AS	A159
202	Salmon Company Fjord Norway AS	A160
203	Stella Polaris AS	A161
204	First Salmon AS	A205
205	Norlaks A/S	A206
206	Atlantis AS	A257
207	Cape Fish AS	A258
208	Athena Seafoods AS	A379
209	Norsk Havfisk AS	A380
210	Rodé Vis International AS	A381
211	Seaborn AS	A382
212	Triton AS	A383
213	Nordlaks Produkter AS	A386
214	Codfarms AS	A400»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1594/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 6 settembre 2002**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	45,0
	064	38,5
	999	41,8
0707 00 05	052	137,9
	999	137,9
0709 90 70	052	87,7
	999	87,7
0805 50 10	388	52,8
	524	51,4
	528	60,5
	999	54,9
0806 10 10	052	70,0
	064	105,0
	999	87,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,0
	388	86,5
	400	93,0
	512	92,7
	720	71,5
	800	208,1
	804	88,3
	999	100,0
	0808 20 50	052
388		71,8
720		56,6
999		77,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	104,7
	999	104,7
0809 40 05	052	82,7
	060	54,5
	064	53,2
	066	60,5
	068	42,9
	094	44,1
	624	189,0
	999	75,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1595/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 settembre 2002**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1521/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Germania in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1521/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Austria e Svezia.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1521/2002 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 228 del 24.8.2002, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1596/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 6 settembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di  
cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione «Revisione 2000 del programma Phare — Rafforzare la preparazione all'adesione» annunciava un approccio più programmatico attraverso l'uso di «regimi di aiuto» (misure), in modo da consentire alla cooperazione transfrontaliera di Phare di cofinanziare progetti di dimensione e natura analoga a quelli Interreg.
- (2) La comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2000, sugli orientamenti di Interreg III <sup>(3)</sup> reca al punto 11 e all'allegato II un elenco indicativo delle tematiche prioritarie e delle misure sovvenzionabili ai fini della cooperazione transfrontaliera (Interreg III, sezione A).
- (3) L'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione <sup>(4)</sup>, specie mediante la costituzione dei comitati misti di cooperazione e l'attuazione dei documenti di programmazione

comuni, ha evidenziato la necessità di un ulteriore allineamento delle azioni sovvenzionabili ad Interreg.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2760/98 va pertanto modificato per sopprimere l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo cui alcune azioni possono essere finanziate soltanto nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2760/98 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 143 del 23.5.2000, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1597/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 6 settembre 2002**

**recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la  
presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali  
di moltiplicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, ogni Stato membro stabilisce un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel proprio territorio.
- (2) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva, ciascuno Stato membro redige una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale e lo rende disponibile, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. L'elenco nazionale deve essere redatto in un formato standard per ciascuna unità di ammissione, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/105/CE e specificato, per ciascuna categoria di materiali forestali di moltiplicazione, all'articolo 2, lettera l), della medesima direttiva. Per le categorie «identificati alla fonte» e «selezionati», è consentita una sintesi delle unità di ammissione nell'ambito di una singola regione di provenienza. Le informazioni che devono essere riportate nell'elenco sono dettagliate all'articolo 10, paragrafo 2, della predetta direttiva.
- (3) Ai fini della corretta applicazione e della comparabilità degli elenchi nazionali, è opportuno definire a livello

comunitario un formato standard per la presentazione di tali elenchi. Ciò faciliterà alla Commissione il compito di pubblicare l'elenco denominato «Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco nazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE è redatto da ciascuno Stato membro nel formato standard indicato nell'allegato. Ciascuno Stato membro rende disponibile detto elenco, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri sotto forma di foglio elettronico o base di dati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 11 del 15.1.2000, pag. 17.

ALLEGATO

MODELLO STANDARD PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI NAZIONALI DEI MATERIALI DI BASE APPROVATI DAGLI STATI MEMBRI

PARTE A

Struttura dell'elenco nazionale dei materiali di base

A	B	C	D	Ubicazione della fonte dei materiali di base				I	J	K	L	M	N
				E	F	G	H						
Stato membro	Specie arboree e relativi ibridi artificiali	Categoria	Regione di provenienza e/o registro nazionale di riferimento dei materiali di base	Nome geografico o nome riconosciuto	Latitudine	Longitudine	Altitudine	Tipo di materiale di base	Superficie	Origine	Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni	Finalità	Osservazioni

## PARTE B

**Istruzioni per la compilazione delle colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato**

1. Le specie vanno elencate in ordine alfabetico (colonna B); per ciascuna specie, le categorie saranno citate nel seguente ordine (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE) (colonna C): Identificati alla fonte, Selezionati, Qualificati, Controllati. Nella categoria Qualificati, l'ordine dev'essere: Arboreto da seme, Genitori, Clone, Miscuglio di cloni, mentre nella categoria Controllati, Soprassuolo precede Arboreto da seme.
2. Le varie colonne saranno completate secondo l'ordine standard e utilizzando i codici indicati nella parte B.4 del presente allegato.
3. Nella colonna B si utilizzeranno le abbreviazioni riportate nella parte B.5 del presente allegato.
4. *Ordine standard e codici per la compilazione delle colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato*

Colonna dell'elenco nazionale di cui alla parte A	Tipo di dati	Indicazioni per la compilazione
A	Abbreviazioni	Sigle degli Stati membri dell'UE
B	Abbreviazioni	Cfr. parte B.5 del presente allegato. Precisare nella colonna N le varietà di <i>Pinus nigra</i> e le specie di <i>Populus</i>
C	Codice	Identificati alla fonte: 1 Selezionati: 2 Qualificati: 3 Controllati (precisare nella colonna N se si tratta di: Sottoposti a valutazione genetica/Sottoposti a controllo comparativo/Sottoposti a controllo provvisorio) 4
D	Codice d'identità	Per fonti di semi e soprassuoli: Codice della regione di provenienza e/o estremi del registro nazionale per le voci Qualificati e Controllati: unicamente estremi del registro nazionale
E	Testo	Nome geografico dell'ubicazione delle fonti di semi, dei soprassuoli, degli arboreti da seme, dei genitori, oppure, ove non pertinente come nel caso di cloni o miscugli di cloni, nome riconosciuto
F	Gradi e primi	Espresso in forma pseudo-decimale; per esempio, 56°31'N si scriverà 56.31N; cifra esatta o forcella
G	Gradi e primi	Espresso in forma pseudo-decimale; cifra esatta o forcella; ad est o ad ovest del meridiano di Greenwich
H	Metri	Cifra esatta o forcella
I	Codice	Fonte di semi: 1 Soprassuolo: 2 Arboreto da seme: 3 Genitori: 4 Clone: 5 Miscuglio di cloni: 6

Colonna dell'elenco nazionale di cui alla parte A	Tipo di dati	Indicazioni per la compilazione
J	Ettari	Per i soprassuoli misti, la superficie effettiva occupata dalle specie in questione. Ove ciò non sia pertinente, indicare il numero di alberi seguito dalla lettera A
K	Codice	Materiali autoctoni/indigeni: 1 Materiali non autoctoni/non indigeni: 2 Materiali di origine sconosciuta: 3
L	Testo	Indicare l'origine dei materiali di base che figurano nella colonna K come non autoctoni/non indigeni
M	Codice	Silvicoltura multifunzionale: 1 Altre finalità specifiche (da precisare nella colonna N): 2
N	Testo	Altre informazioni (cfr. anche colonne B, C e M)

Nelle colonne che non occorre completare, si indicherà NP (non pertinente) per distinguerle da quelle rimaste in bianco a causa di informazioni mancanti.

Non è necessario completare le colonne F, G, H e J per i materiali di base del tipo Genitori, Clone o Miscuglio di cloni.

5. *Abbreviazioni dei nomi botanici delle specie arboree e dei relativi ibridi artificiali da utilizzare nella colonna B dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato*

Nome botanico	Varietà/specie	Abbreviazione
<i>Abies alba</i> Mill.		aal
<i>Abies cephalonica</i> Loud.		ace
<i>Abies grandis</i> Lindl.		agr
<i>Abies pinsapo</i> Boiss.		api
<i>Acer platanoides</i> L.		apl
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		aps
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.		agl
<i>Alnus incana</i> Moench.		ain
<i>Betula pendula</i> Roth.		bpe
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.		bpu
<i>Carpinus betulus</i> L.		cbe
<i>Castanea sativa</i> Mill.		csa
<i>Cedrus atlantica</i> Carr.		cat
<i>Cedrus libani</i> A. Richard		cli
<i>Fagus sylvatica</i> L.		fsy
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.		fan
<i>Fraxinus excelsior</i> L.		fex

Nome botanico	Varietà/specie	Abbreviazione
<i>Larix decidua</i> Mill.		lde
<i>Larix x eurolepis</i> Henry		leu
<i>Larix kaempferi</i> Carr.		lka
<i>Larix sibirica</i> Ledeb.		lsi
<i>Picea abies</i> Karst.		pab
<i>Picea sitchensis</i> Carr.		psi
<i>Pinus brutia</i> Ten.		pbr
<i>Pinus canariensis</i> C. Smith		pca
<i>Pinus cembra</i> L.		pce
<i>Pinus contorta</i> Loud.		pco
<i>Pinus halepensis</i> Mill.		pha
<i>Pinus leucodermis</i> Antoine		ple
<i>Pinus nigra</i> Arnold	var. austriaca var. calabrica var. corsicana var. maritima var. clusiana	pni
<i>Pinus pinaster</i> Ait.		ppa
<i>Pinus pinea</i> L.		ppe
<i>Pinus radiata</i> D. Don		pra
<i>Pinus sylvestris</i> L.		psy
<i>Populus</i> spp. e ibridi artificiali tra tali specie	alba canadensis nigra tremula ecc.	pop
<i>Prunus avium</i> L.		pav
<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco		pme
<i>Quercus cerris</i> L.		qce
<i>Quercus ilex</i> L.		qil
<i>Quercus petraea</i> Liebl.		qpe
<i>Quercus pubescens</i> Willd.		qpu
<i>Quercus robur</i> L.		qro
<i>Quercus rubra</i> L.		qru
<i>Quercus suber</i> L.		qsu
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		rps
<i>Tilia cordata</i> Mill.		tco
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.		tpl



**REGOLAMENTO (CE) N. 1598/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 6 settembre 2002**

**recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri provvedono, mediante un sistema di controllo ufficiale, affinché i materiali forestali di moltiplicazione provenienti da singole unità di ammissione o partite rimangano chiaramente identificabili durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale.
- (2) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di controllo, gli organismi ufficiali devono ottenere le informazioni necessarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione da parte dei fornitori registrati, nonché i documenti rilasciati dai fornitori stessi. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 1999/105/CE, i fornitori consegnano agli organismi ufficiali i documenti contenenti le informazioni necessarie.
- (3) Se, durante il processo dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale, i materiali forestali di moltiplicazione vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale dello Stato membro di destinazione può ottenere le informazioni necessarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prima della loro registrazione nel sistema di controllo di questo Stato membro soltanto tramite l'organismo ufficiale dello Stato membro del fornitore. Affinché dette informazioni siano comunicate in modo tempestivo ed efficiente, è opportuno definire una procedura di scambio normalizzata.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Se i materiali forestali di moltiplicazione vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale dello

Stato membro in cui ha sede il fornitore comunica informazioni all'organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il destinatario. Tali informazioni sono notificate per mezzo di un documento informativo redatto secondo il modello standard riportato nell'allegato. Le informazioni sono trasmesse — per posta, fax, e-mail o altri mezzi elettronici — entro i tre mesi che seguono la data della spedizione dei materiali forestali di moltiplicazione da parte del fornitore.

2. Qualora l'organismo ufficiale dello Stato membro del destinatario richieda informazioni aggiuntive a quelle che figurano nel documento informativo di cui al paragrafo 1, l'organismo ufficiale dello Stato membro del fornitore si adopera, nella misura del possibile, per ottenere e trasmettere tali informazioni.

*Articolo 2*

Se, nel quadro delle attività ufficiali di controllo, l'organismo ufficiale di uno Stato membro ha bisogno di informazioni, campioni o altri elementi che possono essere ottenuti soltanto in un altro Stato membro, l'organismo ufficiale di quest'altro Stato membro si adopera, nella misura del possibile, per ottenere e trasmettere, su espressa richiesta, le suddette informazioni, campioni o altri elementi.

*Articolo 3*

Qualora insorgano dubbi quanto all'autenticità dei materiali forestali di moltiplicazione, gli organismi ufficiali competenti collaborano per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

*Articolo 4*

Se l'organismo ufficiale dello Stato membro del fornitore constata che il fornitore ha comunicato informazioni errate, esso ne informa immediatamente l'organismo ufficiale dello Stato membro o degli Stati membri a cui le informazioni erano state trasmesse.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai materiali spediti dopo il 31 dicembre 2002.

<sup>(1)</sup> GUL 11 del 15.1.2000, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## MODELLO DI «DOCUMENTO INFORMATIVO»

## Documento informativo per materiali di moltiplicazione trasportati da uno Stato membro all'altro

Rilasciato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE.

DOCUMENTO N.

Si notifica che i materiali forestali di moltiplicazione di seguito descritti sono stati spediti in conformità con la succitata direttiva CE.

1. Numero del documento del fornitore: .....
2. Data di spedizione dei materiali di moltiplicazione: .....
3. Estremi del certificato principale: .....

4. Nome e indirizzo del fornitore:

5. Nome e indirizzo del destinatario:

6. Nome botanico: .....

7. Natura dei materiali di moltiplicazione:

- a) Sementi
- b) Parti di piante
- c) Postime (radici nude)
- d) Postime (in contenitori)

9. Tipo di materiale di base:

- a) Fonte di semi
- b) Soprassuolo
- c) Arboreto da seme
- d) Genitori
- e) Clone
- f) Miscuglio di cloni

8. Categoria dei materiali di moltiplicazione:

- a) Identificati alla fonte
- b) Selezionati
- c) Qualificati
- d) Controllati  Provvisoriamente

10. Finalità: .....

11. Estremi del registro nazionale dei materiali di base: .....

12. Autoctoni  Non autoctoni  Origine sconosciuta   
 Indigeni  Non indigeni

13. Paese e regione di provenienza o ubicazione dei materiali di base: .....

14. Origine dei materiali di base, se non autoctona o non indigena: .....

15. Quantità dei materiali di moltiplicazione: .....

16. Durata dell'allevamento in vivaio: ..... 17. Anno(i) di maturazione delle sementi: .....

18. I materiali di base sono stati geneticamente modificati? Sì  No

19. I materiali derivati dalle sementi hanno già dato luogo ad una moltiplicazione vegetativa? Sì  No

20. Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale:

21. Nome del funzionario responsabile:

.....  
*Firma*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1599/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 6 settembre 2002**

**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1153/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/2002 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 213 del 9.8.2002, pag. 20.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 6 settembre 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	16,59	8,03
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	16,59	14,33
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	16,59	7,82
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	16,59	13,82
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	22,66	14,54
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	22,66	9,38
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	22,66	9,38
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,23	0,41

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**DIRETTIVA 2002/76/CE DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2002****recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/71/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/71/CE, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/64/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/49/CE della Commissione <sup>(6)</sup> ha disposto l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva esistente metsulfuron metile, da utilizzarsi unicamente come diserbante, senza peraltro precisare le condizioni particolari che possono influire sulle colture trattate con prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.
- (2) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.
- (3) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazio-

nale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

- (4) Per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. Il rapporto è stato adottato il 16 giugno 2000. In esso viene stabilita la dose giornaliera ammissibile (DGA) per il metsulfuron metile a 0,22 mg/kg di peso corporeo. L'esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con la sostanza attiva in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(7)</sup> nonché del parere del comitato scientifico per le piante <sup>(8)</sup> sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comportano il superamento delle suddette DGA. Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l'iscrizione del metsulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.
- (5) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.
- (6) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per il metsulfuron metile conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.
- (7) Pertanto occorre modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.<sup>(2)</sup> GU L 225 del 22.8.2002, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.<sup>(4)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27.<sup>(6)</sup> GU L 197 del 3.8.2000, pag. 32.<sup>(7)</sup> Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).<sup>(8)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere del 14 luglio 1998) ([http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html)).

- (8) La Commissione ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto della presente direttiva e ha tenuto conto delle osservazioni pervenute nell'approntare la versione definitiva della direttiva. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura sulla base di dati attendibili presentati.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
«Metsulfuron-metile	0,05 (*) (P) Cereali

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto (4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modificazione).»

#### Articolo 2

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per il metsulfuron metile indicate nell'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

#### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione



## ALLEGATO

«Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui»	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Metsulfuron metile
<b>1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio</b>	0,05 (*) (P)
<ul style="list-style-type: none"> <li>i) AGRUMI <ul style="list-style-type: none"> <li>Pompelmi e pomeli</li> <li>Limoni</li> <li>Limette</li> <li>Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)</li> <li>Arance</li> <li>Pomeli</li> <li>Altri</li> </ul> </li> <li>ii) FRUTTA A GUSCIO (con guscio o sgusciate) <ul style="list-style-type: none"> <li>Mandorle</li> <li>Noci del Brasile</li> <li>Noci di anacardio</li> <li>Castagne e marroni</li> <li>Noci di cocco</li> <li>Nocciole</li> <li>Noci macadamia</li> <li>Noci di pecan</li> <li>Pinoli</li> <li>Pistacchi</li> <li>Noci</li> <li>Altri</li> </ul> </li> <li>iii) POMACEE <ul style="list-style-type: none"> <li>Mele</li> <li>Pere</li> <li>Cotogne</li> <li>Altre</li> </ul> </li> <li>iv) FRUTTA A NOCCIOLO <ul style="list-style-type: none"> <li>Albicocche</li> <li>Ciliege</li> <li>Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)</li> <li>Prugne</li> <li>Altre</li> </ul> </li> <li>v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Uve da tavola e da vino <ul style="list-style-type: none"> <li>Uve da tavola</li> <li>Uve da vino</li> </ul> </li> <li>b) Fragole (diverse da quelle di bosco)</li> <li>c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco) <ul style="list-style-type: none"> <li>More di gelso</li> <li>More di rovo</li> <li>More-lamponi</li> <li>Lamponi</li> <li>Altre</li> </ul> </li> <li>d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) <ul style="list-style-type: none"> <li>Mirtilli neri</li> <li>Mirtilli rossi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Metsulfuron metile
Ribes (rosso, nero e bianco) Uva spina Altre e) Bacche e frutti di bosco	
vi) VARIE Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Litchi Manghi Olive Frutti della passione Ananassi Melograni Altre	
<b>2. Ortaggi, freschi, secchi o congelati, non cotti</b>	0,05 (*) (P)
i) RADICI E TUBERI Barbabietole Carote Sedani-rapa Barbaforte o cren Carciofi Pastinaca Radici di prezzemolo Ravanelli Salsefrica Patate dolci Rutabaga Navoni Ignose Altri	
ii) BULBI Agli Cipolle Scalogni Cipolline verdi Altri	
iii) ORTAGGI DA FRUTTO a) Solanacea Pomodori Peperoni Melanzane Altre b) Cucurbitacee (pelle commestibile) Cetrioli Cetriolini Zucchine Altre	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Metsulfuron metile
<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Cucurbitacee (pelle non commestibile) <ul style="list-style-type: none"> <li>Meloni</li> <li>Zucche</li> <li>Cocomeri</li> <li>Altre</li> </ul> </li> <li>d) Granturco dolce</li> </ul>	
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cavolo a infiorescenza <ul style="list-style-type: none"> <li>Broccoli</li> <li>Cavolfiori</li> <li>Altri</li> </ul> </li> <li>b) Brassica da capolino <ul style="list-style-type: none"> <li>Cavoletti di Bruxelles</li> <li>Cavoli</li> <li>Altri</li> </ul> </li> <li>c) Brassica da foglie <ul style="list-style-type: none"> <li>Cavoli cinesi</li> <li>Cavoli rapa</li> <li>Altri</li> </ul> </li> <li>d) Cavoli ricci</li> </ul>	
v) ORTAGGI ERBACEI, freschi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lattughe e simili <ul style="list-style-type: none"> <li>Crocifere</li> <li>Valerianella</li> <li>Lattughe</li> <li>Scarola</li> <li>Altri</li> </ul> </li> <li>b) Spinaci e simili <ul style="list-style-type: none"> <li>Spinaci</li> <li>Bietole da costa</li> <li>Altri</li> </ul> </li> <li>c) Crescione</li> <li>d) Cicorie Witloof</li> <li>e) Condimenti <ul style="list-style-type: none"> <li>Cerfoglio</li> <li>Erba cipollina</li> <li>Prezzemolo</li> <li>Foglie di sedano</li> <li>Altri</li> </ul> </li> </ul>	
vi) LEGUMI DA GRANELLA, freschi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fagioli (non sgranati)</li> <li>Fagioli (sgranati)</li> <li>Piselli (non sgranati)</li> <li>Piselli (sgranati)</li> <li>Altri</li> </ul>	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asparagi</li> <li>Cardi</li> <li>Sedani</li> <li>Finocchi</li> </ul>	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Metsulfuron metile
Carciofi Porri Rabarbaro Altri viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici	0,05 (*) (P)
<b>3. Leguminose</b> Fagioli Lenticchie Piselli Altri	0,1 (*) (P)
<b>4. Semi oleosi</b> Semi di lino Arachidi Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Altri	0,05 (*) (P)
<b>5. Patate</b> Patate novelle Patate da consumo	0,1 (*) (P)
<b>6. Tè</b> (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> , essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,1 (*) (P)
<b>7. Luppulo</b> , essiccato, non concentrato, anche in forma di pellets e in polvere	0,1 (*) (P)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto (4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modificazione).»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2002

**che modifica la decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia**

(2002/743/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO**

- (1) Il 31 agosto 1996, la Commissione ha annunciato, con due avvisi distinti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping <sup>(4)</sup> e di un procedimento antisovvenzioni <sup>(5)</sup> relativo alle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento («il prodotto in questione») originari della Norvegia.
- (2) Al termine dei suddetti procedimenti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 <sup>(6)</sup> e (CE) n. 1891/97 <sup>(7)</sup> del Consiglio, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

(3) Contemporaneamente, con decisione 97/634/CE <sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/157/CE <sup>(9)</sup>, la Commissione ha accettato gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del prodotto in questione esportato da queste società sono state pertanto esentate dai suddetti dazi antidumping e dazi compensativi.

(4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono stati poi sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2002 <sup>(11)</sup>, in seguito alla modifica della forma del dazio.

(5) Sulla base di indicazioni secondo le quali le misure in vigore non avrebbero conseguito i risultati voluti, nel febbraio 2002 è stato avviato un riesame intermedio delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 («il regolamento antidumping di base») e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 («il regolamento antisovvenzioni di base») <sup>(12)</sup>.

(6) Avendo motivo di sospettare che alcune società non rispettassero i termini dei loro impegni, con regolamento (CE) n. 452/2002 <sup>(13)</sup> («il regolamento relativo alla registrazione»), e ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni provenienti da tutte le società norvegesi che avevano assunto impegni. La durata del regolamento relativo alla registrazione è stata prorogata con regolamento (CE) n. 1008/2002 della Commissione <sup>(14)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

<sup>(8)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.

<sup>(9)</sup> GU L 51 del 22.2.2002, pag. 32.

<sup>(10)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 51 del 22.2.2002, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU C 53 del 20.2.2002, pag. 10.

<sup>(13)</sup> GU L 72 del 14.3.2002, pag. 7.

<sup>(14)</sup> GU L 153 del 13.6.2002, pag. 9.

Pertanto, nel caso in cui venga accertata la violazione o la revoca di un impegno, i dazi sulle merci immesse in libera pratica nella Comunità possono essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data della violazione o della revoca dell'impegno.

## B. VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI

### 1. Obblighi delle società che hanno assunto impegni

- (7) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di esportare il prodotto in questione nella Comunità a prezzi non inferiori ai livelli minimi fissati negli impegni stessi. Questi prezzi minimi all'importazione, che eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping, si applicano alle diverse «presentazioni» o categorie del prodotto in questione (ad esempio, «presentazione b» — «eviscerato, non decapitato»). I prezzi minimi all'importazione prevedono una certa flessibilità che consente agli esportatori di effettuare alcune esportazioni del prodotto in questione a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione (ossia fino all'85 % del prezzo minimo all'importazione), purché la media ponderata dei prezzi di vendita netti della presentazione in questione praticati per tutte le operazioni del trimestre sia uguale o superiore al prezzo minimo all'importazione.
- (8) Gli impegni offerti dalle società norvegesi comportano inoltre l'obbligo di fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate, sotto forma di relazione trimestrale, sulle loro vendite alla Comunità (o sulle rivendite a qualsiasi parte collegata all'interno della Comunità) di salmone dell'Atlantico d'allevamento. In conformità della clausola E.10 degli impegni, dette relazioni devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre.
- (9) A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base, la Commissione organizza periodicamente visite di verifica presso le società selezionate onde stabilire la veridicità e l'esattezza delle informazioni contenute nelle relazioni trimestrali.

### 2. Nordic Group ASA

- (10) Durante la visita effettuata presso la Nordic Group ASA (impegno n. 1/111, codice addizionale TARIC 8217), si è riscontrato che, per un trimestre del 2001, la media ponderata dei prezzi di vendita netti della «presentazione b» di salmone era nettamente inferiore al prezzo minimo all'importazione fissato nella clausola C.3 dell'impegno.
- (11) Poiché l'impegno è stato violato, la società è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione ritiene opportuno revocare l'accettazione del suo impegno e di quello di una società collegata (cfr. il considerando 18) e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi. Alla

società è stato concesso un periodo di tempo per formulare, oralmente o per iscritto, le proprie osservazioni, di cui si è tenuto debitamente conto.

- (12) Pur non negando che la media ponderata dei prezzi di vendita della «presentazione b» di salmone era inferiore, nel trimestre in questione, al livello del prezzo minimo all'importazione, la Nordic Group ASA ha tuttavia invocato circostanze attenuanti. Essa ha dichiarato che i dipendenti della Nordic Group ASA avevano ricevuto istruzioni verbali in merito all'impiego della clausola di «flessibilità del 15 %» relativa all'impegno sul salmone (cfr. il considerando 7) ed erano tenuti in particolare a garantire che le vendite ad un cliente effettuate a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione fossero compensate da vendite a prezzi superiori a tale prezzo minimo. A questo proposito, si è affermato che un dipendente ha volontariamente disatteso tali istruzioni tra gennaio e marzo 2001 provocando così la violazione dell'impegno. Il dipendente in questione non solo ha venduto il salmone a prezzi che non consentivano di rispettare il prezzo minimo all'importazione trimestrale, ma ha anche rilasciato note di accredito in contrasto con le istruzioni della società. La Nordic Group ASA ha quindi obiettato che l'azione di questa persona era sfuggita al controllo della società e che la violazione era imputabile a una causa di forza maggiore.
- (13) La società ha dichiarato inoltre di aver incominciato a sospettare delle azioni del dipendente in questione all'inizio del 2001, dopo aver constatato margini sorprendentemente bassi per le vendite nello Stato membro di cui la persona era responsabile. Il dipendente è stato pertanto convocato e posto sotto «sorveglianza amministrativa» da metà febbraio al 31 marzo 2001, data in cui ha definitivamente lasciato la società. Si è stabilito, tuttavia, che durante tale periodo di sorveglianza amministrativa, il dipendente ha continuato ad effettuare vendite nella Comunità a prezzi che hanno contribuito a far scendere il prezzo medio per quel periodo al di sotto del prezzo minimo all'importazione.

- (14) La società ritiene di non poter essere considerata responsabile delle azioni del proprio dipendente per quanto riguarda il mancato rispetto del prezzo minimo all'importazione nel trimestre in questione. La Commissione non condivide tale opinione poiché ritiene che, di norma, una società sia responsabile delle azioni dei suoi dipendenti. Nella fattispecie, la società ha riscontrato problemi legati ai suoi prezzi di vendita all'inizio del trimestre, ha convocato la persona in questione e l'ha posta sotto sorveglianza. Ciononostante, essa ha continuato ad effettuare le vendite a prezzi non conformi all'impegno assunto e non è pertanto possibile accettare l'invocazione della causa di forza maggiore.

(15) È stato inoltre affermato che dovrebbe ragionevolmente esistere una relazione tra i provvedimenti presi dalle istituzioni comunitarie nell'ambito dell'attuale sistema di impegni sui prezzi per il salmone atlantico d'allevamento originario della Norvegia e gli obiettivi di tali misure. A questo proposito, si è sostenuto che si trattava «... probabilmente di un caso isolato...», specifico alla Nordic Group ASA, e che era improbabile che una situazione del genere si ripetesse nell'industria del salmone. La società ha sostenuto pertanto che se la Commissione non avesse sanzionato la violazione dell'impegno sui prezzi, non ne sarebbe conseguito un peggioramento dei prezzi di mercato in generale e quindi dell'efficacia del sistema degli impegni in vigore per il prodotto in questione.

(16) La Commissione non condivide questo punto di vista e ritiene che, avendo offerto un impegno individuale, la società in questione sia tenuta ad osservare tale impegno e a prendere le misure necessarie per garantirne il rispetto. Il sistema collettivo di impegni può funzionare, infatti, soltanto se ciascuna società rispetta gli impegni assunti a titolo individuale (o ne accetta la revoca in caso di violazione). Inoltre, viste la natura e la trasparenza del mercato comunitario del salmone, non si ritiene esatta l'argomentazione della Nordic Group ASA secondo la quale il fatto che un'unica società effettui le proprie vendite a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione non avrebbe complessivamente ripercussioni sui prezzi di mercato.

(17) Le argomentazioni presentate dalla società non modificano il parere iniziale della Commissione, secondo cui l'impegno è stato violato, poiché la società non è riuscita a dimostrare che la violazione era dovuta a causa di forza maggiore. La questione della proporzionalità non ha comunque alcuna attinenza con la decisione di istituire un dazio, poiché qualsiasi violazione dell'impegno costituisce un motivo sufficiente per revocarne l'accettazione.

(18) Si osserva inoltre che la Nordic Group ASA è proprietaria al 100 % di una filiale in Norvegia, la Northern Seafood A/S, la quale ha offerto un impegno accettato dalla Commissione (impegno n. 1/121, codice addizionale TARIC 8307). Per garantire l'efficacia delle misure da adottare nei confronti di una società che ha manifestamente violato un impegno sui prezzi, ed impedirle in futuro di effettuare semplicemente le proprie esportazioni attraverso la sua società collegata che ha assunto un impegno, si ritiene opportuno revocare l'accettazione degli impegni della società in questione e delle sue società collegate ed istituire dazi antidumping e dazi compensativi nei loro confronti. Tale decisione è stata comunicata alla Nordic Group ASA, che non ha presentato osservazioni al riguardo.

(19) Alla luce di quanto precede, i nomi delle società Nordic Group ASA e Northern Seafood A/S vanno depennati

dall'allegato della decisione 97/634/CE, in cui sono elencate le società i cui impegni sono stati accettati.

### 3. Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS e Norfra Eksport A/S

(20) Si è constatato altresì che la media ponderata dei prezzi di vendita medi della «presentazione b» di salmone venduta nella Comunità durante alcuni trimestri del 2001 da altre tre società norvegesi, Norexport A/S (impegno n. 1/113, codice addizionale TARIC 8223), Nor-Fa Fish AS (impegno n. 1/191, codice addizionale TARIC 8102) a Norfra Eksport A/S (impegno n. 1/116, codice addizionale TARIC 8229) era inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito nella clausola C.3 dei loro impegni.

(21) Essendo risultato che gli impegni erano stati violati, le società sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe potuto revocare l'accettazione dei loro impegni («valutazione preliminare») e istituire dazi antidumping e dazi compensativi definitivi al loro posto. Alle società è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale formulare osservazioni oralmente e per iscritto, ma soltanto una di esse ha presentato osservazioni e ha chiesto di essere sentita.

(22) Nel corso dell'audizione, la società ha confermato che la media ponderata del prezzo di vendita della «presentazione b» di salmone durante il trimestre in questione era inferiore al livello del prezzo medio all'importazione. Essa ha invocato, tuttavia, circostanze attenuanti, sostenendo che anche i prezzi dei concorrenti norvegesi sarebbero stati inferiori ai prezzi minimi all'importazione e che essa non aveva altra scelta per vendere il suo prodotto nella Comunità.

(23) Il fatto che altre società possano violare i loro impegni non autorizza una società a non rispettare il proprio impegno. La società in questione ha quindi violato l'impegno assunto.

(24) Per quanto riguarda le altre due società che hanno ricevuto informazioni preliminari, una ha confermato di aver venduto il salmone a prezzi inferiori ai prezzi minimi all'importazione mentre l'altra non ha risposto.

(25) Si è ritenuto pertanto che gli impegni fossero stati violati e le tre società sono state quindi informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva revocare l'accettazione degli impegni e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e dazi compensativi definitivi nei loro confronti («comunicazione definitiva»). In seguito alla comunicazione definitiva non sono stati presentati nuovi fatti o osservazioni di natura giuridica.

- (26) I nomi delle società Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS e Norfra Eksport A/S vanno pertanto depennati dall'allegato della decisione 97/634/CE, in cui sono elencate le società i cui impegni sono stati accettati.

#### 4. Sangoltgruppa A/S

- (27) Per un trimestre del 2001, un'altra società norvegese, Sangoltgruppa A/S (impegno n. 1/151, codice addizionale TARIC 8262) non ha presentato la sua relazione sulle vendite entro il termine stabilito. È opportuno sottolineare che subito prima del termine fissato per la presentazione della relazione, la Commissione aveva comunicato via fax alla società di non averla ricevuta.
- (28) Essendo risultato che l'impegno era stato violato, la società è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe potuto revocare l'accettazione dell'impegno e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e dazi compensativi definitivi nei suoi confronti («comunicazione delle informazioni preliminari»). Alla società è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale formulare osservazioni al riguardo, oralmente e per iscritto.
- (29) È stato dichiarato per iscritto che la società aveva cambiato proprietario e che i nuovi proprietari non si erano resi conto di essere tenuti a presentare una relazione sulle loro vendite. Tuttavia, non è stato dimostrato in alcun modo che la presentazione tardiva della relazione fosse imputabile a fattori che sfuggivano al controllo della società. Si è ritenuto pertanto che la società Sangoltgruppa A/S non avesse preso misure sufficienti per garantire il rispetto dell'impegno e che questo fosse stato quindi violato.
- (30) La società è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva revocare l'accettazione dell'impegno (comunicazione finale) e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e di dazi compensativi definitivi nei suoi confronti. Alla società è stato inoltre concesso un ulteriore periodo di tempo entro il quale formulare le proprie osservazioni sulle informazioni comunicate.
- (31) La società ha ribadito di essere stata venduta nel 2001 dal suo proprietario («società A») a un'altra società norvegese («società B»). Sempre nel 2001, la Sangoltgruppa A/S è stata rivenduta a un'altra società («società C»), collegata alla società A.
- (32) Dato che la Sangoltgruppa A/S apparteneva alla società A quando non ha presentato la relazione entro i termini stabiliti e che tale violazione si è verificata prima che essa venisse acquistata dall'attuale proprietario, la società ha sostenuto che il nuovo proprietario non avrebbe dovuto perdere il beneficio dell'impegno a causa del mancato rispetto di questo da parte del proprietario precedente. A questo proposito, la società ha citato il caso presentato al Gruppo speciale OMC e all'Organo d'appello dell'OMC (USA — dazi compensativi sull'acciaio al bismuto originario del Regno Unito, WT/DS138/R, 23 dicembre 1999) riguardo al quale, si sosteneva, le Comunità europee avevano assunto una posizione che contrastava con quella prevista nel caso della Sangoltgruppa A/S.
- (33) A questo proposito, è opportuno rammentare che era stato accettato l'impegno sui prezzi in questione offerto dalla società a responsabilità limitata Sangoltgruppa A/S, che ha personalità giuridica, e non dalle società A, B o C. Infatti, benché in campo commerciale sia del tutto normale che una società a responsabilità limitata cambi proprietario con l'acquisto o la vendita di partecipazioni nella società da parte di diversi azionisti, la personalità giuridica della società resta immutata nonostante le modifiche dell'azionariato. È quindi la persona giuridica «Sangoltgruppa A/S» che ha l'obbligo di rispettare l'impegno, a prescindere dall'identità degli azionisti della società in un determinato periodo. Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale questa impostazione sarebbe incompatibile con le argomentazioni presentate dalle Comunità europee nel suddetto caso dell'OMC, va rammentato che il caso in questione riguardava la concessione di un aiuto a una società pubblica nazionalizzata, prima della sua vendita al settore privato. Le Comunità europee avevano sostenuto che un acquirente privato che acquisti una società ad un equo valore di mercato non beneficia in alcun modo dell'aiuto precedentemente concesso al venditore e che qualsiasi flusso di benefici istituito per ripartire il vantaggio concesso al proprietario precedente viene meno. Ne consegue l'infondatezza di qualsiasi confronto tra tali circostanze e quelle in cui si sono verificati il cambio di proprietà della Sangoltgruppa A/S e il mancato rispetto dell'impegno.
- (34) Va inoltre sottolineato che se si ritenesse valida l'argomentazione della società, si riconoscerebbe che il cambiamento di proprietà della Sangoltgruppa A/S, pur non modificando la ragione sociale, sarebbe stato tale da comportare modifiche sostanziali che inciderebbero chiaramente sulle considerazioni che avevano determinato inizialmente l'accettazione degli impegni. Conformemente alla prassi corrente della Commissione in materia, e sebbene non sia stata modificata la ragione sociale, in base a una siffatta conclusione la cosiddetta «nuova» società (nuova in quanto appartenente a un nuovo proprietario) non potrebbe probabilmente conservare l'impegno precedentemente accettato dalla Commissione, un risultato che probabilmente la Sangoltgruppa A/S non approverebbe.
- (35) La società ha poi sostenuto che in base alla formulazione dell'impegno, la Commissione non è obbligata a istituire dazi antidumping e dazi compensativi ogniqualvolta si riscontri una violazione di natura formale, come nella fattispecie, ed ha potere discrezionale al riguardo. Essa ha obiettato inoltre che trattandosi di una violazione «non grave» e dato che «tale violazione della procedura non aveva danneggiato l'industria comunitaria», la Commissione avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale e non istituire dazi, poiché un'azione del genere risulterebbe punitiva.



- (36) Va sottolineato innanzitutto che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base, l'inadempienza dell'obbligo di fornire informazioni pertinenti (ad esempio l'inosservanza di qualsiasi requisito in materia di presentazione di relazioni) «... viene considerata una violazione degli impegni stessi». Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, «in caso di violazione ... di un impegno, può essere imposto un dazio definitivo ...». Si ritiene che tali articoli sottolineino di per sé l'importanza dell'obbligo di presentare relazioni. Tale aspetto è messo ulteriormente in rilievo dalla formulazione chiara e precisa degli impegni stessi, in cui è indicato l'obbligo di presentare relazioni.
- (37) In questo caso, tuttavia, sebbene non sia stato contestato il fatto che Sangolgruppa A/S ha presentato la relazione sulle vendite dopo il termine ultimo fissato e benché la società abbia invocato la causa di forza maggiore, non sono stati forniti elementi di prova per dimostrare che la presentazione tardiva della relazione in questione era dovuta a fattori che sfuggivano al controllo della società. Si ritiene pertanto che non siano state soddisfatte le condizioni di applicazione del criterio di causa di forza maggiore.
- (38) La Commissione non condivide l'opinione secondo la quale le violazioni formali (derivanti dall'inadempienza dell'obbligo di presentare relazioni) sarebbero meno importanti delle violazioni dell'impegno sui prezzi. In particolare, in un procedimento di questo genere in cui sono contemporaneamente in vigore numerosi impegni individuali sui prezzi, è essenziale che tutte le parti interessate presentino tempestivamente relazioni sugli impegni in debita forma, per garantire l'efficacia del controllo della Commissione. In tali circostanze, il rispetto delle formalità in materia di presentazione delle relazioni deve essere considerato parte integrante degli obblighi principali degli impegni, dato che tali formalità non intendono soltanto semplificare le procedure amministrative, ma sono indispensabili anche per il corretto funzionamento di tutto il sistema degli impegni.
- (39) Ne consegue che, per quanto riguarda la questione dell'eventuale danno arrecato all'industria comunitaria dalla società in questione, poiché le violazioni di carattere formale compromettono l'efficacia del sistema degli impegni (un sistema istituito espressamente per difendere i produttori comunitari di salmone dagli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni), la Commissione deve ritenere che la violazione danneggi tali produttori. In ogni caso, la presunta gravità della violazione o delle sue ripercussioni sui produttori comunitari non ha alcun rapporto con la decisione di istituire un dazio, poiché qualsiasi violazione dell'impegno costituisce un motivo sufficiente per revocarne l'accettazione.
- (40) Per quanto riguarda il presunto carattere «punitivo» della reintroduzione dei dazi, si rammenta che gli impegni dovrebbero sortire i medesimi effetti dei dazi, eliminando gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni. La reintroduzione dei dazi in caso di violazione di un impegno non rappresenta quindi una «punizione» ma un mezzo per ripristinare e garantire l'efficacia delle misure antidumping e compensative inizialmente istituite.
- (41) Nelle sue osservazioni, la società ha fatto riferimento anche alle misure della decisione 2002/157/CE<sup>(1)</sup>, con cui la Commissione ha accettato un nuovo impegno offerto da una società norvegese (Gje-Vi AS), il cui impegno iniziale era stato ritirato nel 1998, e al regolamento (CE) n. 322/2002 del Consiglio<sup>(2)</sup>, che esentava detta società dai dazi antidumping e dai dazi compensativi.
- (42) È stato obiettato che le circostanze che avevano motivato l'accettazione del nuovo impegno offerto da tale società (tra l'altro, il cambiamento della situazione, una diversa struttura della gestione interna e nessun motivo di ritenere che la medesima violazione si sarebbe ancora verificata in caso di accettazione di un nuovo impegno) rispecchiano la situazione della Sangolgruppa A/S dopo l'ultimo cambiamento di proprietà. In virtù di queste presunte analogie, è stato affermato che non era necessario revocare l'accettazione dell'impegno offerto dalla Sangolgruppa A/S.
- (43) A questo proposito, si rammenta che la Gje-Vi AS aveva chiesto un riesame provvisorio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, e che la decisione della Commissione in merito all'opportunità di accettare un altro impegno di tale società si è basata sulle conclusioni, verificate, di tale riesame. Inoltre, quando il riesame in questione è stato avviato, erano trascorsi più di tre anni dalla revoca dell'accettazione dell'impegno iniziale, e la società era stata in grado di dimostrare che la situazione era cambiata e che essa aveva introdotto nuovi controlli di gestione, ecc. [cfr. i considerando 10 e seguenti del regolamento (CE) n. 322/2002].
- (44) Nel caso di Sangolgruppa A/S, non è stato effettuato alcun riesame del genere, e dal momento della violazione non è trascorso un periodo di tempo ragionevole come previsto dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Poiché la Commissione non è in grado di determinare il comportamento futuro della società, le sue argomentazioni al riguardo sono respinte.
- (45) Il nome della società va pertanto depennato dall'allegato della decisione 97/634/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 22.2.2002, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU L 51 del 22.2.2002, pag. 1.

### 5. Kr Kleiven & Co A/S, Seaco A/S e Mesan Holding AS

- (46) Altre tre società norvegesi che avevano assunto impegni, Kr Kleiven & Co A/S (impegno n. 1/80, codice addizionale TARIC 8182), Seaco A/S (impegno n. 1/157, codice addizionale TARIC 8268) e Mesan Holding AS (impegno n. 1/194, codice addizionale TARIC A034) non hanno presentato le proprie relazioni sulle vendite per uno o più trimestri del 2001. Va sottolineato che subito prima del termine fissato per la presentazione delle relazioni, la Commissione aveva comunicato via fax a tutte le società di non averle ricevute.
- (47) Essendo risultato che gli impegni erano stati violati, le società sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe potuto revocare l'accettazione dei loro impegni e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e dazi compensativi definitivi nei loro confronti. Alle società è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale formulare osservazioni al riguardo oralmente e per iscritto, ma nessuna di esse si è avvalsa di tale possibilità.
- (48) In mancanza di prove contrarie, si ritiene che gli impegni siano stati violati e, pertanto, le società sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva revocare l'accettazione dei loro impegni e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e di dazi compensativi definitivi nei loro confronti. Nessuna società ha inviato osservazioni al riguardo.
- (49) Si ritiene pertanto opportuno revocare l'accettazione degli impegni di tali società ed istituire dazi antidumping e dazi compensativi definitivi nei confronti di queste. I nomi delle società Kr Kleiven & Co A/S, Seaco A/S e Mesan Holding AS vanno quindi depennati dall'allegato della decisione 97/634/CE.

### 6. Johan J. Helland A/S

- (50) Un'altra società norvegese che aveva assunto un impegno, Johan J. Helland A/S (impegno n. 1/77, codice addizionale TARIC 8179) non ha presentato le proprie relazioni sulle vendite per un periodo del 2001 entro il termine stabilito.
- (51) Essendo risultato che l'impegno era stato violato, la società è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe potuto revocare l'accettazione dell'impegno e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e di dazi compensativi definitivi nei suoi confronti. Alla società è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale formulare osservazioni al riguardo, oralmente e per

iscritto. Essa ha presentato osservazioni per iscritto ma non ha chiesto di essere sentita.

- (52) La presentazione tardiva della relazione non è stata oggetto di contestazioni ma la società ha affermato che il ritardo era imputabile a problemi interni, senza tuttavia dimostrare con prove concrete che tali problemi erano dovuti a fattori che sfuggivano al suo controllo. L'impegno è stato pertanto violato.
- (53) Si ritiene pertanto opportuno revocare l'accettazione degli impegni di tale società ed istituire dazi antidumping e dazi compensativi definitivi nei suoi confronti. Il nome della società Johan J. Helland A/S va quindi depennato dall'allegato della decisione 97/634/CE.

### 7. Oskar Einar Rydbeck

- (54) Per consentire l'efficace controllo degli impegni accettati nel quadro delle misure, la clausola E.11 degli impegni obbliga le parti a «... cooperare fornendo tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione europea per garantire il rispetto dell'impegno ...».
- (55) A questo proposito, la Commissione ritiene necessario aggiornare periodicamente i suoi dati riguardanti le parti norvegesi che hanno assunto impegni e qualsiasi relazione, diretta o indiretta, tra queste ed altre parti in Norvegia e/o nell'Unione europea.
- (56) Un breve questionario è stato quindi inviato a tutte le parti che avevano assunto impegni per chiedere loro di fornire dettagli su tali relazioni. Tenuto conto dell'importanza di tali informazioni per la Commissione, le parti sono state chiaramente avvertite del fatto che la mancata comunicazione delle informazioni richieste entro il termine stabilito sarebbe stata considerata una violazione dell'impegno. In una situazione del genere, e in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, le parti sono state avvertite del fatto che la Commissione avrebbe proposto di revocare l'accettazione dei loro impegni e di istituire al loro posto dazi antidumping e dazi compensativi.
- (57) A questo proposito, Oskar Einar Rydbeck, un proprietario indipendente (impegno n. 1/198, codice addizionale TARIC A050) non ha presentato le informazioni richieste. Essendo risultato che l'impegno era stato violato, il signor Rydbeck è stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe potuto revocare l'accettazione del suo impegno e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e dazi compensativi definitivi nei suoi confronti. Gli è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale formulare osservazioni al riguardo, oralmente e per iscritto, ma egli non ha risposto.

- (58) Poiché il sig. Rydbeck non ha dimostrato concretamente che la mancata presentazione delle informazioni ritenute necessarie dalla Commissione era dovuta a fattori che sfuggivano al suo controllo, l'impegno è stato violato. Egli è stato pertanto informato dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva revocare l'accettazione del suo impegno e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e di dazi definitivi nei suoi confronti. Non è pervenuta tuttavia alcuna risposta.
- (59) Si ritiene pertanto opportuno revocare l'accettazione degli impegni di tale esportatore ed istituire dazi antidumping e dazi compensativi definitivi nei suoi confronti. Il nome della società Oskar Einar Rydbeck va quindi depennato dall'allegato della decisione 97/634/CE.
- (60) Va sottolineato inoltre che anche la società norvegese Norexport A/S citata ai considerando 20 e seguenti, non ha rispettato gli obblighi dell'impegno poiché non ha fornito le informazioni richieste in merito alle relazioni con altre parti. Di conseguenza si ritiene che, oltre ad avere violato l'impegno sui prezzi, la Norexport A/S abbia violato il proprio impegno in relazione alla suddetta clausola E.11.

## C. NUOVI ESPORTATORI E MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE

### 1. Nuovi esportatori

- (61) Dopo l'iniziale istituzione del dazio antidumping e del dazio compensativo definitivi, alcune società norvegesi si sono manifestate alla Commissione sostenendo di essere nuovi esportatori e hanno chiesto, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97, di essere esentate anch'esse dai dazi.
- (62) A tale riguardo, sette di questi esportatori, Athena Seafoods AS, Norsk Havfisk A/S, Rodé Vis International AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS e Codfarms AS, hanno dimostrato di non aver esportato il prodotto in esame verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta in seguito alla quale sono stati istituiti il dazio antidumping e il dazio compensativo in vigore.
- (63) Tali società hanno inoltre dimostrato di non essere collegate ad alcuna delle imprese in Norvegia soggette al dazio antidumping e al dazio compensativo. Hanno altresì fornito prove del fatto di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità un quantitativo significativo del prodotto in esame.
- (64) Le società hanno offerto impegni identici a quelli che la Commissione aveva precedentemente accettato da altre società norvegesi esportatrici di salmone atlantico d'alle-

vamento originario della Norvegia. In tale contesto, tutte hanno accettato, tra l'altro, di rispettare i prezzi minimi all'importazione stabiliti dall'impegno e di fornire alla Commissione informazioni periodiche dettagliate sulle loro esportazioni verso la Comunità.

- (65) Poiché la Commissione può efficacemente controllare gli impegni offerti dalle società in questione nello stesso modo in cui controlla quelli già esistenti, e la loro accettazione elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni, essi vengono considerati accettabili. Tutte le società sono state informate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l'accettazione degli impegni da esse assunti.
- (66) Sebbene le misure antidumping e antisovvenzioni siano attualmente oggetto di un riesame intermedio, è comunque opportuno, per il momento, aggiungere i nomi delle società Athena AS, Norsk Havfisk AS, Rodé Vis International AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS e Codfarms AS all'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

### 2. Modifica della ragione sociale

- (67) Quattro esportatori norvegesi che hanno assunto impegni, Borkowski & Rosnes A/S (impegno n. 1/26, codice addizionale TARIC 8124), Fjord Seafood ASA (impegno n. 1/43, codice addizionale TARIC 8140), Sea-Bell A/S (impegno n. 1/156, codice addizionale TARIC 8267) ed Astor A/S (impegno n. 1/22, codice addizionale TARIC 8120), hanno informato la Commissione che i gruppi di società a cui appartenevano erano stati riorganizzati e che altre società di ciascun gruppo si occupavano ora delle esportazioni di salmone nella Comunità. Borkowski & Rosnes A/S ha chiesto pertanto che il suo nome venisse sostituito con Rossa Salmon AS nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati allegato alla decisione 97/634/CE, Fjord Seafood ASA con Fjord Marin Sales AS, Sea-Bell A/S con Sea Bell Salmon AS e Astor A/S con Midnor Processing AS.
- (68) Avendo esaminato le richieste, la Commissione ritiene che siano tutte accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influenzano in alcun modo sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno.
- (69) Pertanto, i nomi delle società Borkowski & Rosnes A/S, Fjord Seafood ASA, Sea-Bell A/S ed Astor A/S devono essere sostituiti rispettivamente con Rossa Salmon AS, Fjord Marin Sales AS, Sea Bell Salmon AS e Midnor Processing AS nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati allegato alla decisione 97/634/CE.

**D. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE**

- (70) Tenuto conto di quanto precede, occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato della decisione 97/634/CE, in cui sono elencate le società i cui impegni sono stati accettati.
- (71) Il comitato consultivo è stato consultato su quanto precede e non ha sollevato obiezioni.
- (72) A fini di chiarezza viene pubblicata in appresso una versione aggiornata dell'allegato della suddetta decisione, con l'elenco di tutti gli esportatori i cui impegni sono attualmente in vigore.
- (73) Contemporaneamente alla presente decisione, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1593/2002 <sup>(1)</sup>, ha inoltre revocato l'esenzione dai dazi antidumping e compensativi accordata alle società Nordic Group ASA, Northern Seafood A/S, Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS, Norfra Eksport A/S, Sangoltgruppa A/S, Kr Kleiven & Co A/S, Seaco A/S, Mesan Holding AS, Johan J. Helland A/S e Oskar Einar Rydbeck; ha concesso l'esenzione da tali dazi alle società Athena Seafoods AS, Norsk Havfisk A/S, Rodé Vis International AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS e Codfarms AS, e ha modificato i nomi delle società Fjord Seafood ASA, Sea-Bell A/S ed Astor A/S rispettivamente in Fjord Marin Sales AS, Sea Bell Salmon AS e Midnor Processing AS, provvedendo a modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999.

**E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEI DAZI**

- (74) Come si è detto in precedenza, le importazioni del prodotto in questione vengono attualmente registrate dalle autorità doganali; in tal modo, è possibile riscuotere retroattivamente i dazi antidumping e i dazi compensativi in caso di violazione o revoca degli impegni.
- (75) Poiché, tuttavia, tutte le diverse società elencate nella presente decisione hanno violato gli impegni prima dell'entrata in vigore della proroga del regolamento relativo alla registrazione (e le violazioni sono state identificate dalla Commissione attraverso la comunicazione defi-

nitiva notificata alle società interessate prima dell'entrata in vigore di detto regolamento), si è deciso di non istituire dazi retroattivamente in questo caso particolare,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti società: Athena Seafoods AS, Norsk Havfisk A/S, Rodé Vis International AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS e Codfarms AS, in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.

2. È revocata l'accettazione degli impegni offerti dai seguenti esportatori: Nordic Group ASA, Northern Seafood A/S, Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS, Norfra Eksport A/S, Sangoltgruppa A/S, Kr Kleiven & Co A/S, Seaco A/S, Mesan Holding AS, Johan J. Helland A/S ed Oskar Einar Rydbeck in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.

*Articolo 2*

L'allegato della decisione 97/634/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2002.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

## ELENCO DELLE SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO STATI ACCETTATI

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
3	Rosfjord Seafood AS	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Artic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	Austevoll Eiendom AS	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Midnor Processing AS	8120
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Rossa Salmon AS	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
39	Domstein Fish A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Fjord Marin Sales AS	8140
44	Euronor AS	8141
46	Fiskeforsyningen AS	8143
47	Fjord Aqua Group AS	8144
48	Fjord Trading Ltd AS	8145
50	Fossen AS	8147
51	Fresh Atlantic AS	8148

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
52	Fresh Marine Company AS	8149
56	Gje-Vi AS	8153
58	Grieg Seafood AS	8300
61	Hallvard Lerøy AS	8303
62	Fjord Seafood Måløy A/S	8304
66	Marine Harvest Norway AS	8159
67	Hydrotech gruppen AS	8428
72	Inter Sea AS	8174
75	Janas A/S	8177
76	Joh. H. Pettersen AS	8178
79	Karsten J. Ellingsen AS	8181
82	Labeyrie Norge AS	8184
83	Lafjord Group AS	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export AS	8188
92	Marine Seafood AS	8196
96	Memo Food AS	8200
98	Misundfisk AS	8202
100	Naco Trading AS	8206
101	Fjord Seafood Midt-Norge A/S	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
112	Nordreisa Laks AS	8218
114	Norfi Produkter AS	8227
115	Norfood Group AS	8228
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
126	Frionor AS	8314

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
128	Norwell AS	8316
137	Pan Fish Sales AS	8242
140	Polar Salmon AS	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Olsen Seafood AS	8254
145	Marine Harvest Rogaland AS	8256
146	Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Prima Nor AS	8259
153	Scanfood AS	8264
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea Bell Salmon AS	8267
158	Seacom AS	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276
167	Fjord Seafood Sales AS	8278
168	SMP Marine Produkter AS	8279
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
178	Terra Seafood AS	8289
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
193	F. Uhrenholt Seafood Norway AS	A033
195	Polaris Seafood AS	A035
196	Scanfish AS	A036
197	Normarine AS	A049
199	Emborg Foods Norge AS	A157
200	Helle Mat AS	A158
201	Norsea Food AS	A159
202	Salmon Company Fjord Norway AS	A160
203	Stella Polaris AS	A161
204	First Salmon AS	A205
205	Norlaks A/S	A206
206	Atlantis AS	A257
207	Cape Fish AS	A258
208	Athena Seafoods AS	A379
209	Norsk Havfisk AS	A380
210	Rodé Vis International AS	A381
211	Seaborn AS	A382
212	Triton AS	A383
213	Nordlaks Produkter AS	A386
214	Codfarms AS	A400



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2002

**recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2002) 3300]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/744/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/56/CE prevede l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione.
- (2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.
- (3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui le sementi dei vegetali in causa vengono abitualmente moltiplicate o commercializzate nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.
- (4) Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite nell'ambito del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
- (5) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2002-2005 sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2002 e fornire informazioni particolareggiate su tali prove ed analisi.
- (6) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione senza ulteriore riferimento al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel corso del periodo 2002-2005, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sui materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.

Il costo massimo delle prove e delle analisi nel 2002 e 2003 è fissato nell'allegato.

Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie se nel rispettivo territorio vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati le sementi e i materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.

*Articolo 3*

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, la Commissione può decidere di proseguire nel 2004 e nel 2005 le prove e le analisi elencate nell'allegato.

Il costo massimo di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 226 del 13.8.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

## Prove e analisi da eseguire nel 2002

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costo (euro)
Bulbi di fiori (Narcissus)	BKD Lisse (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) e Salute delle piante (laboratorio)	80	42 800
Costo totale				42 800

## Prove e analisi da eseguire nel 2003

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costo (euro)
Piante ornamentali riprodotte da sementi Petunia, Lobelia Lathyrus	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio)	80	37 000
Bulbi di fiori (*) (Narcissus)	BKD Lisse (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) e Salute delle piante (laboratorio)	80	21 400
Piante ornamentali (*) Chamaecyparis Ligustrum vulgare Euphorbia fulgens	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale	40	12 400
		Salute delle piante (sul terreno)	40	
		Salute delle piante (laboratorio)	20	
Costo totale				70 800

(\*) Prova e analisi che dura oltre un anno.

## Prove e analisi da eseguire nel 2004

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costo (euro)
Piante ornamentali (*) Chamaecyparis Ligustrum vulgare Euphorbia fulgens	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale	40	3 700 (**)
		Salute delle piante (sul terreno)	40	
		Salute delle piante (laboratorio)	20	
Bulbi di fiori (*) (Narcissus)	BKD Lisse (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) e Salute delle piante (laboratorio)	80	21 400 (**)
Costo totale				25 100 (**)

(\*) Prova e analisi che dura oltre un anno.

(\*\*) Costo estimativo.

## Prove e analisi da eseguire nel 2005

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costo (euro)
Piante ornamentali (*) Chamaecyparis Ligustrum vulgare Euphorbia fulgens	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale	40	33 600 (**)
		Salute delle piante (sul terreno)	40	
		Salute delle piante (laboratorio)	20	
Costo totale				33 600 (**)

(\*) Prova e analisi che dura oltre un anno.

(\*\*) Costo estimativo.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2002

**recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2002) 3302]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/112/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/34/CEE prevede l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine.
- (2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.
- (3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine di *Prunus domestica* vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.
- (4) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2003-2007 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine raccolti nel 2002 e fornire informazioni particolareggiate su tali prove ed analisi.
- (5) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, senza ulteriore riferimento al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel corso del periodo 2003-2007, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di *Prunus domestica*.

Il costo massimo delle prove e delle analisi nel 2003 è fissato nell'allegato.

Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie se nel rispettivo territorio vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati materiali di moltiplicazione e piantine di *Prunus domestica*.

*Articolo 3*

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, la Commissione può decidere di proseguire nel 2004 e fino al 2007 le prove e le analisi elencate nell'allegato.

Il costo massimo di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 41 del 13.2.2002, pag. 44.

## ALLEGATO

Prove e analisi da eseguire su *Prunus domestica* (\*)

Anno	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costo (euro)
2003	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	50	16 000
2004	idem	idem	idem	8 000 (**)
2005	idem	idem	idem	10 900 (**)
2006	idem	idem	idem	11 100 (**)
2007	idem	idem	idem	29 100 (**)
Costo totale				75 100

(\*) Prova e analisi che dura oltre un anno.

(\*\*) Costo estimativo.